

10 volte SICUREZZA

9^a edizione

20 novembre 2025
Bluenergy Stadium Udine
INCONTRO 10

I promotori dell'iniziativa

UNIS&F

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO
CONFINDUSTRIA

CENTRO
EDILIZIA
TREVISO
FORMAZIONE • LAVORO • SICUREZZA

FEDERMANAGER
TREVISO E BELLUNO

CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CONFINDUSTRIA
ALTO ADRIATICO

Con il supporto di:

CONFINDUSTRIA

3M

BELFOR

KILOUTOU

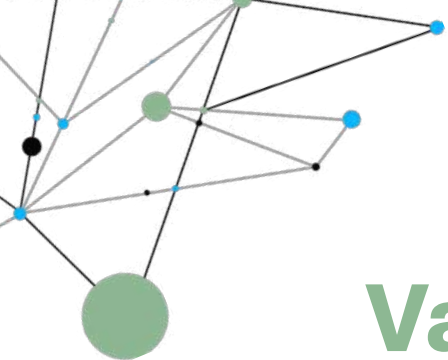
Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

MEDLAV
TREVISO
medicina del lavoro

Morgan & Morgan

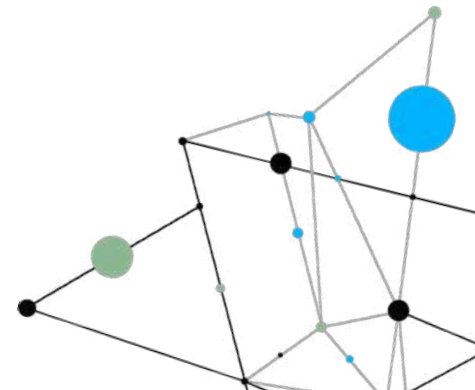
STOMMPY
PROTECTION THROUGH INNOVATION

Con il contributo di:

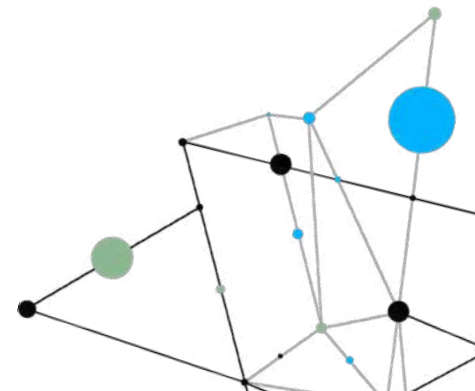
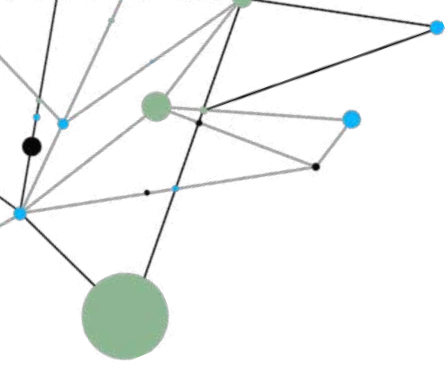


**Valutare e gestire le sostanze chimiche
contenute nei prodotti che immettiamo
sul mercato: dalle normative sulla
sicurezza di prodotto (REACH, RoHS,
ecc.) alle più recenti norme in materia
di sostenibilità ed economia circolare.**

Gianluca Stocco
20 novembre 2025
g.stocco@normachem.it



Introduzione



Introduzione



**Salute-Sicurezza
Ambiente**

**Sostenibilità
Ec. Circolare**



**Le sostanze chimiche:
individuare
tracciarle
gestirle**

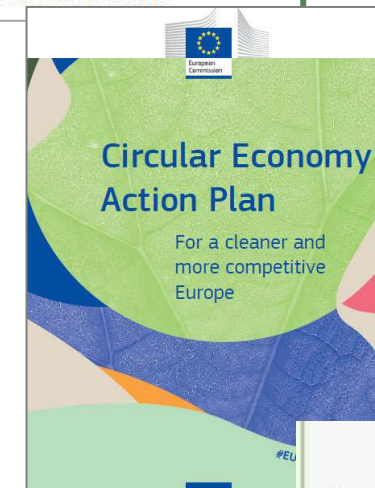
10 volte **SICUREZZA** **UNIS&F**

Commissione europea - Comunicato stampa



L'anello mancante: la Commissione adotta un nuovo e ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare per rafforzare la competitività, creare posti di lavoro e generare una crescita sostenibile

Bruxelles, 2 dicembre 2015



2015

2019

European Green Deal

Agenda 2030



Le origini

3-14 giugno 1992

Summit RIO è stato la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. È stato un **evento senza precedenti** anche in termini di impatto mediatico e di scelte politiche e di sviluppo conseguenti.

- l'esame sistematico dei modelli di produzione – in particolare **per limitare la produzione di tossine**, come il piombo nel gasolio o i rifiuti velenosi;
- le risorse di energia alternativa per rimpiazzare l'abuso di combustibile fossile ritenuto responsabile del cambiamento climatico globale;
- un quadro sui sistemi di pubblico trasporto con il fine di ridurre le emissioni dei veicoli, la congestione stradale nelle grandi città e i problemi di salute causati dallo smog;
- la crescente scarsità di acqua.

- **Dichiarazione di Rio** sull'ambiente e sullo sviluppo
- Agenda 21
- Convenzione sulla diversità biologica
- Principi sulle foreste
- Convenzione sul cambiamento climatico

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



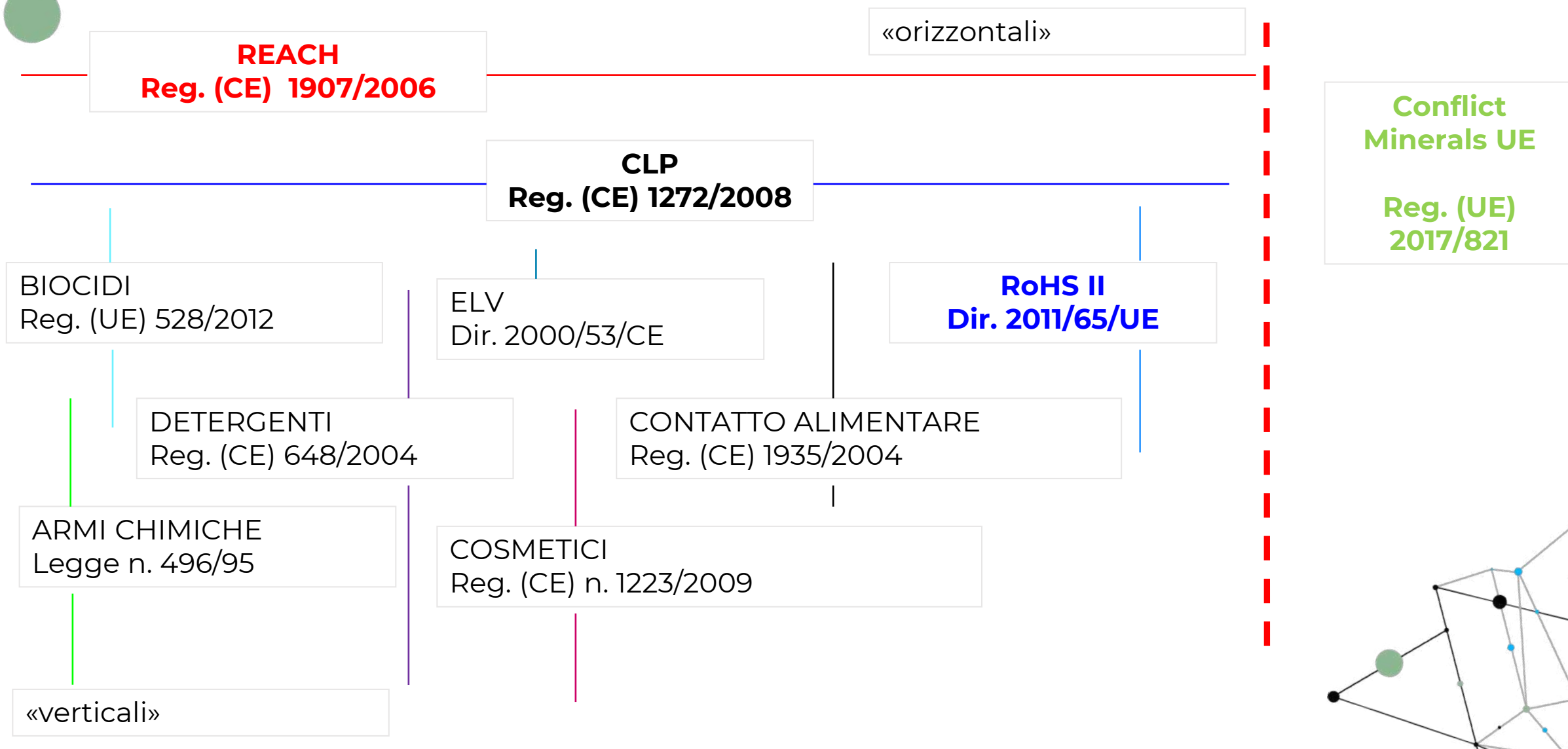
Agenda 2030

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



Contiene un chiaro e forte riferimento alla necessità di ridurre l'esposizione a sostanze pericolose.



Normative di prodotto

REACH
Reg. 1907/2006

BIOCIDI
Reg. 528/2012

CLP
Reg. 1272/2008

DETERGENTI
Reg. 648/2004

COSMETICI
Reg. (CE) n. 1223/2009

FITOSANITARI
Reg. 1107/2009

CONTATTO ALIMENTARE
Reg. 1935/2004

Normative SOCIALI

TESTO UNICO AMBIENTE
D.Lgs. 152/2006

TESTO UNICO SICUREZZA
D.Lgs. 81/2008

SEVESO
D.Lgs. 105/2015

DM 1, 2 e 3 settembre 2021
Prevenzione incendi

RIFIUTI
Reg. 1357/2014

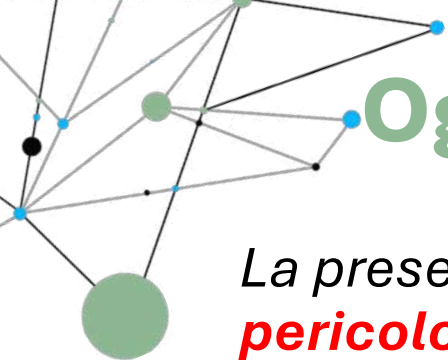
**NUOVO CODICE
PREVENZIONE**
DM 3 marzo 2015

dati



informazioni



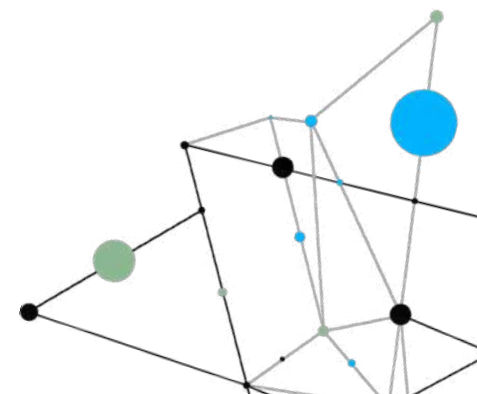
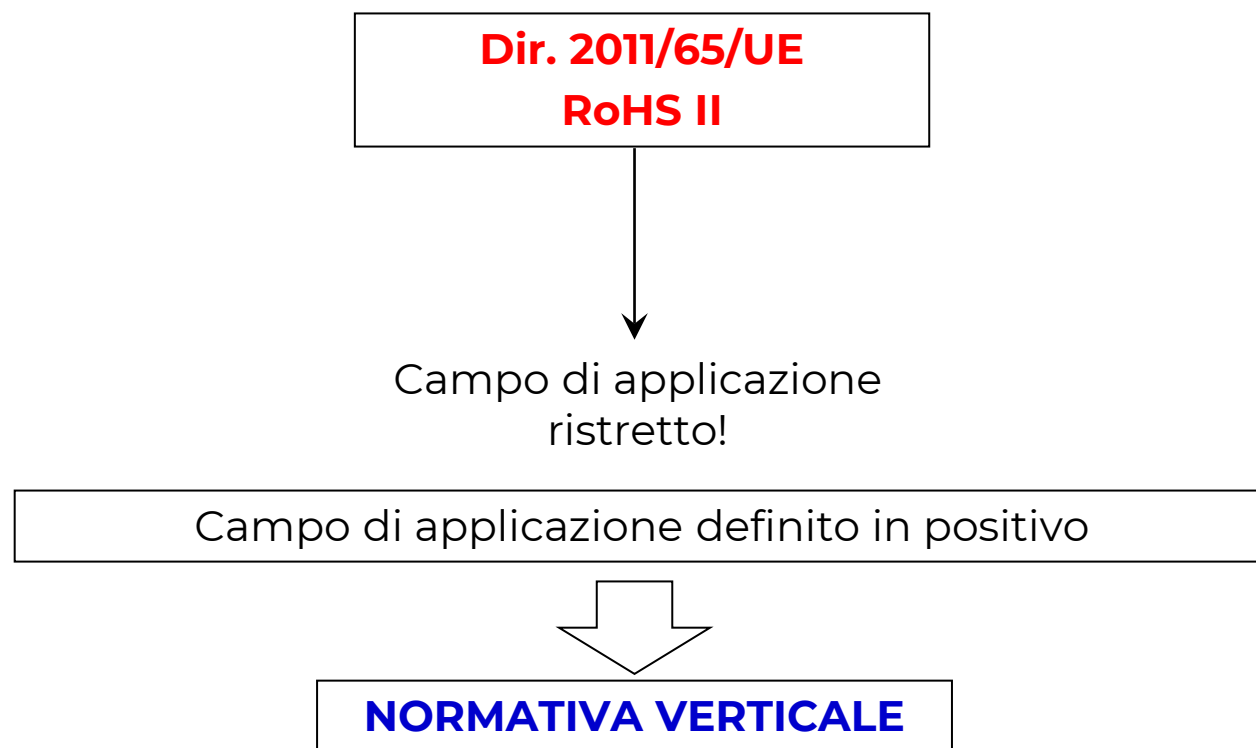


Oggetto Dir. RoHS II – art. 1

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

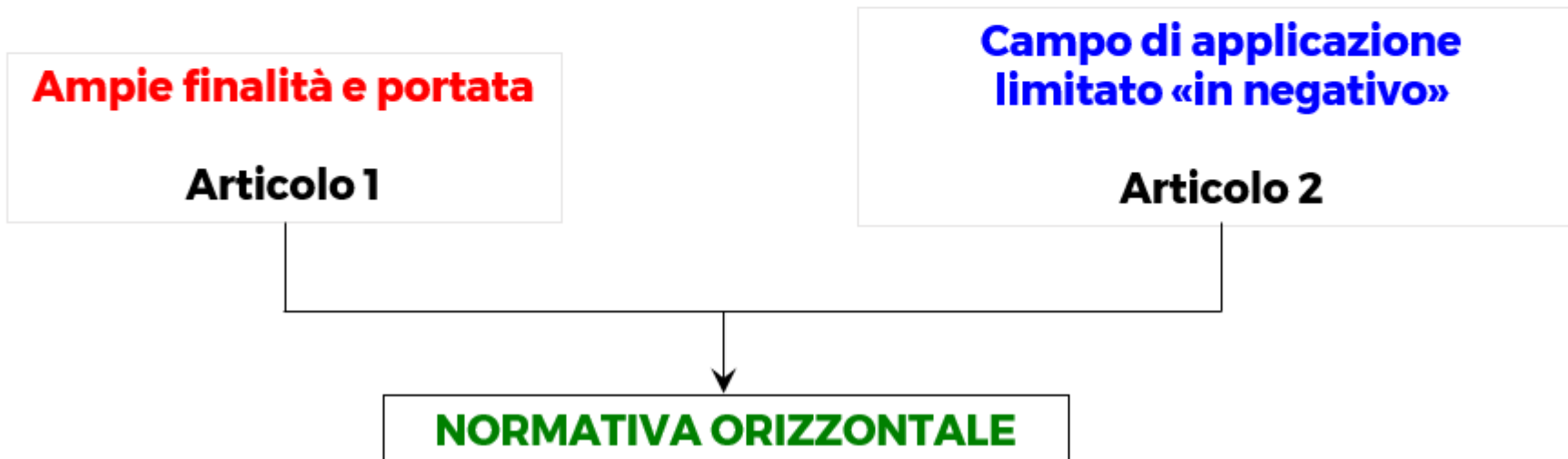
La presente direttiva istituisce norme riguardanti **la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)** al fine di contribuire alla **tutela della salute umana e dell'ambiente**, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.



Regolamento REACH – normativa orizzontale

Il Reg. REACH è senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla CHIMICA europea mai portato a termine.

REACH coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di miscele e di articoli, nonché ogni utilizzatore o distributore di prodotti chimici.



Il Regolamento REACH

Il regolamento REACH

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Sostanza:

Es. Solvente



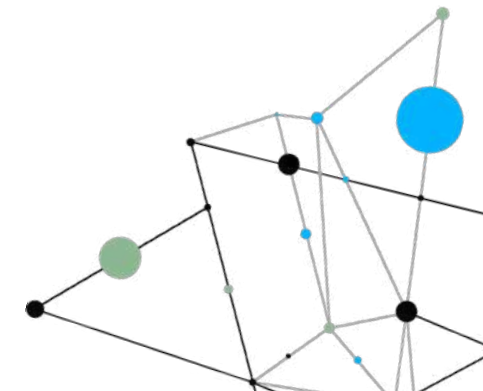
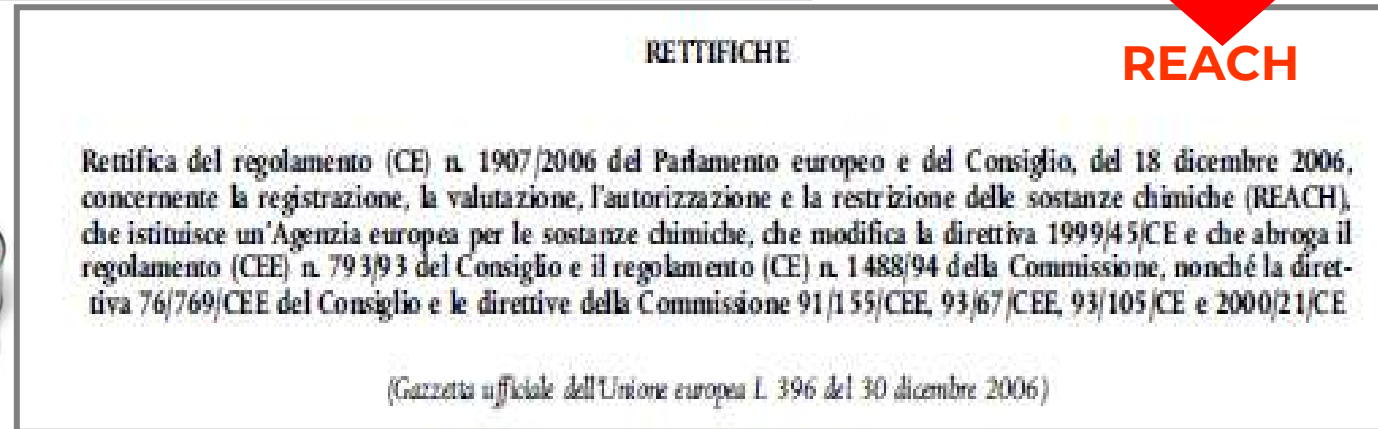
Preparato (miscela):

Es. Vernice



Articolo:

Es. Sedia



Obblighi REACH

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Art. 6
REACH

Registrazione

Sostanze fabbricate o importate

Soglia: ≥ 1 t/anno

PRODOTTI CHIMICI
(SOSTANZE O
MISCELE)

Art. 7.2
REACH

Notifica

Concentrazione: $>0,1\%$
SVHC-CL

Soglia: > 1 t/anno

Art. 33
REACH

Comunicazione

Concentrazione: $>0,1\%$
SVHC-CL

Notifica SCIP
dal 05/01/2021

Titolo
VIII
REACH

Restrizioni (All. XVII)

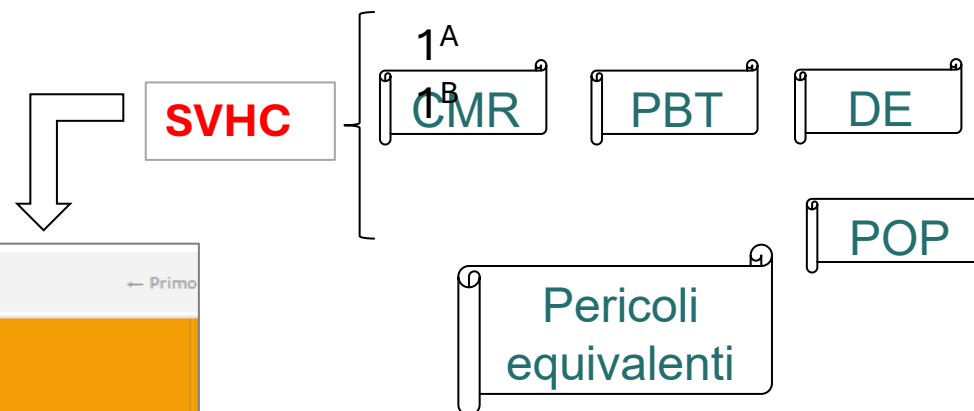
Oltre 70 voci: divieti applicabili come
da condizioni indicate nell'All. XVII

La Candidate List

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

(pubblicata in conformità all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH)



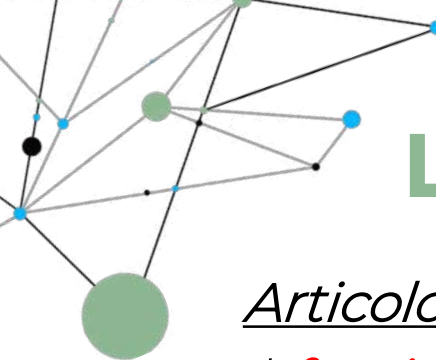
Pagina 1 di 5

50 Elementi per Pagina

Mostra 1 - 50 di 247 risultati.

← Primo

Denominazione della sostanza espandi / comprimi	N. CE	N. CAS	Data di iscrizione	Motivo dell'iscrizione
reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives	421-820-9	192268-65-8	21-gen-2025	PBT (Article 57d)
Perfluamine	206-420-2	338-83-0	21-gen-2025	vPvB (Article 57e)
Octamethyltrisiloxane	203-497-4	107-51-7	21-gen-2025	vPvB (Article 57e)
O,O,O-triphenyl phosphorothioate	209-909-9	597-82-0	21-gen-2025	PBT (Article 57d)
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid	701-118-1	2156592-54-8	21-gen-2025	Toxic for reproduction (Article 57c)
Triphenyl phosphate	204-112-2	115-86-6	07-nov-2024	Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)



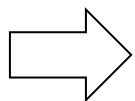
La comunicazione secondo art. 33

Articolo 33, par. 1 del Reg. REACH

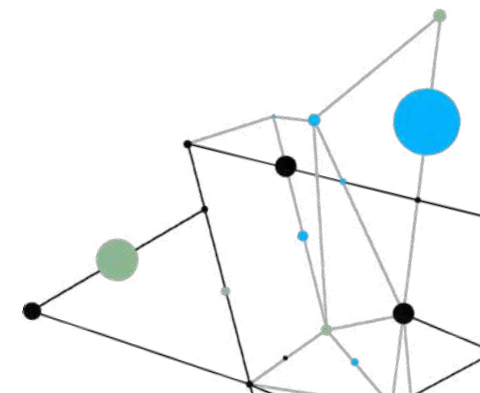
Il **fornitore di un articolo contenente una sostanza** che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 **[SVHC di Candidate List, ndr]**, **in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni**, in possesso del fornitore, **sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.**

N.B.

Fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato.



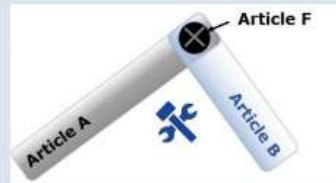
Non si parla più solo di produttore o importatore: ogni anello della catena di approvvigionamento è coinvolto!!!



Articoli semplici vs complessi



VS



A) Articles mechanically assembled (i.e. articles assembled without the incorporation of substance(s)/mixture(s))

Example(s): pair of (metallic) scissors, foldback clips



B) Joining together two or more articles using substance(s)/mixture(s)

Example(s): block of sticky notes, glued chip in a bank card, unpainted bicycle frame formed by welding together multiple steel tubes.

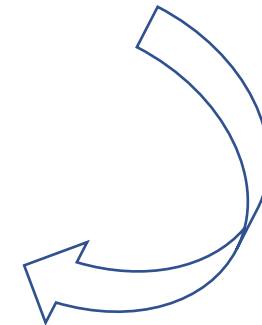
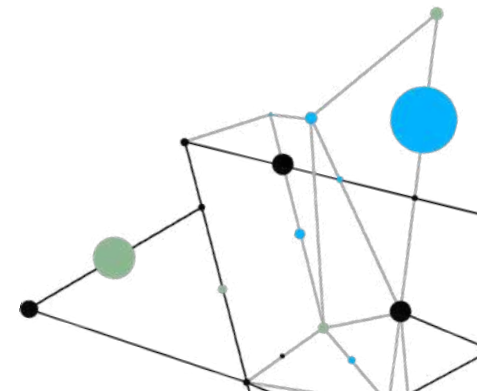


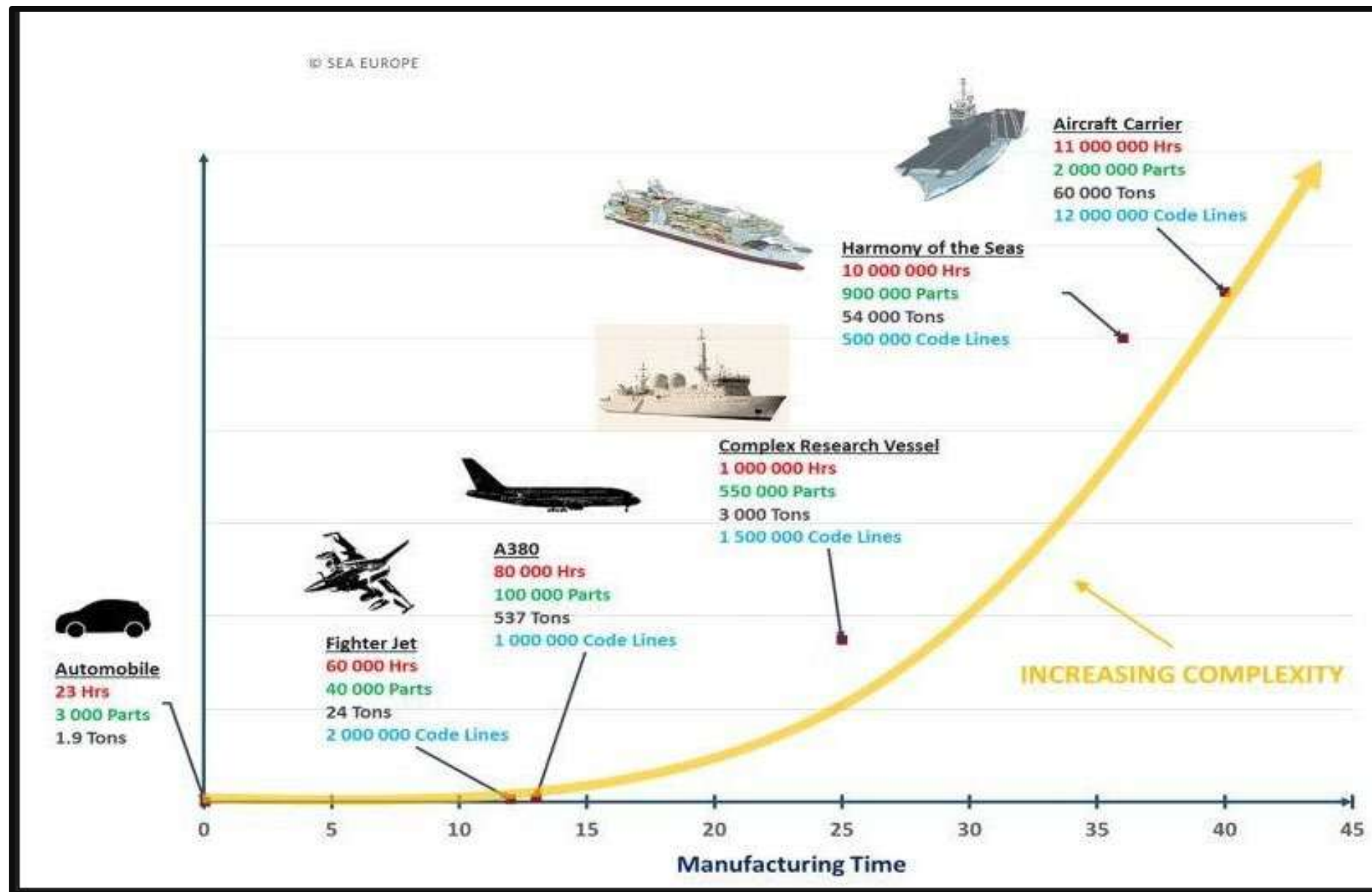
Figure 3: Types of complex objects



A volte molto complessi ...

10 volte SICUREZZA

UNIS&F



Sentenza Corte Giustizia UE

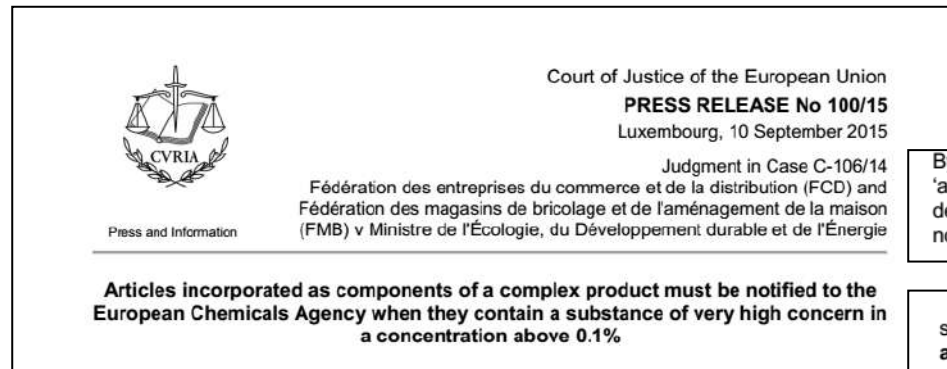
Articoli complessi e calcolo dello 0.1%: interpretazioni



Further to this, the Commission has come to the conclusion that objects which at a certain step in their life-cycle meet the definition of article under REACH **cease to be individual articles and become components once they are assembled into another article**. For this reason, the obligations in Article 7(2) and 33 apply only with respect to such assembled article, and not with respect to its individual components.



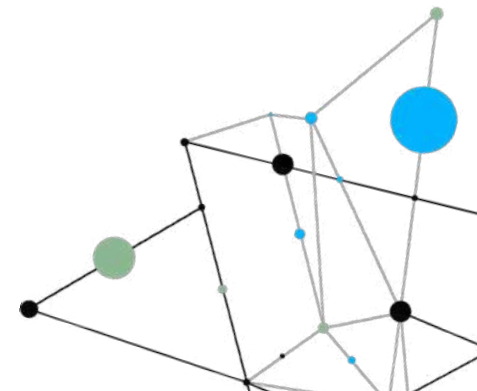
evoluzione



By its judgment delivered today, the Court recalls, firstly, that the regulation defines the concept of 'article' as 'an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition'. However, it does not contain any provisions specifically governing the situation of a complex product containing

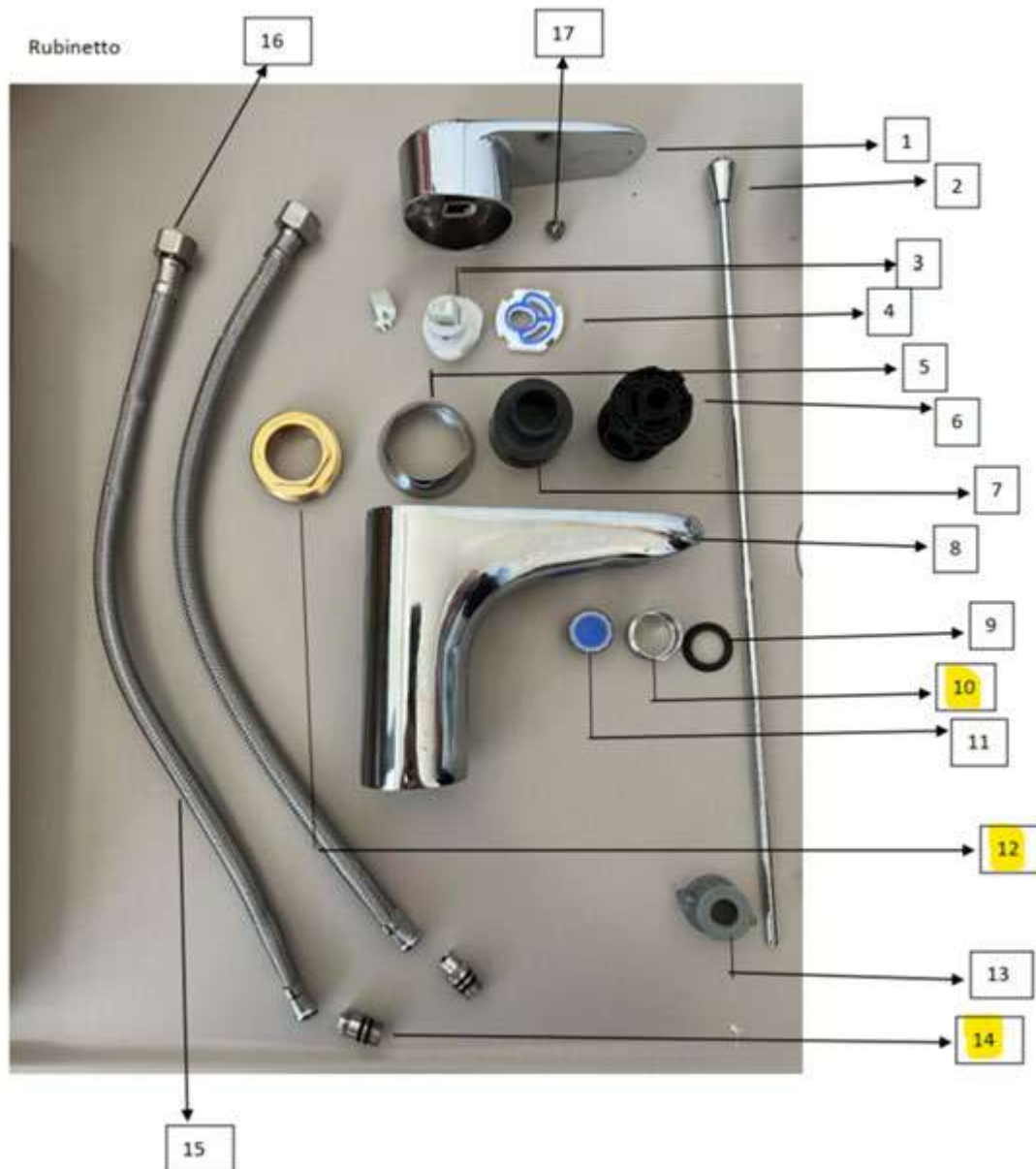
several articles. Consequently, there is no need to draw a distinction between the situation of articles incorporated as a component of a complex product and that of articles present in an isolated manner.

In those circumstances, the Court rules that each of the articles incorporated as a component of a complex product is covered by the relevant duties to notify and provide information when they contain a substance of very high concern in a concentration above 0.1% of their mass.



Il componente più piccolo

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F



Sarà quindi importantissimo definire una **esatta** strategia di testing mantenendo traccia dei pesi di tutti i componenti.

Obblighi REACH

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Art. 6
REACH

Registrazione

Art. 7.2
REACH

Notifica

Art. 33
REACH

Comunicazione

Titolo
VIII
REACH

Restrizioni (All. XVII)

Oltre 70 voci: divieti applicabili come
da condizioni indicate nell'All. XVII

Nuovo regolamento Microplastiche

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) è aggiunta la seguente voce:

*78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
 - la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:

- polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.

1. Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.

2. Ai fini della presente voce si applicano le seguenti definizioni:

- "particella": una parte minuscola di materia, diversa da singole molecole, con limiti fisici definiti;
- "solido": una sostanza o miscela diversa da un liquido o da un gas;
- "gas": una sostanza o miscela che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
- "liquido": una sostanza o una miscela che soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - la sostanza o miscela a 50 °C presenta una pressione di vapore non superiore a 300 kPa, non è completamente gassosa a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa e presenta un punto di fusione o punto di fusione iniziale al massimo pari a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
 - la sostanza o miscela soddisfa i criteri dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4359-90 Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid (Metodo di prova standard per stabilire se un materiale è liquido o solido);
 - la sostanza o miscela supera la prova di fluidità (prova del penetrometro) di cui all'allegato A, parte 2, capitolo 2.3.4, dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) concluso a Ginevra il 30 settembre 1957;
- "prodotto per il trucco": qualsiasi sostanza o miscela destinata a venire a contatto con determinate parti esterne del corpo umano, ossia l'epidermide, le sopracciglia e le ciglia, esclusivamente o principalmente al fine di modificarne l'aspetto.

REGOLAMENTO (UE) 2023/2055 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

17 ottobre 2023 entrata in vigore!

- Detergenti
- Cosmetici
- Vernici
- Fertilizzanti
- Dispositivi diagnostici
- Superfici sportive

... e non solo!

Nuova restrizione sulla Formaldeide

REGOLAMENTO (UE) 2023/1464 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

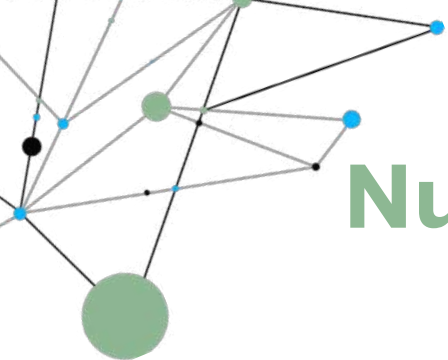
(Testo rilevante ai fini del SEE)



RESTRIZIONE NUMERO 77



La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.



Nuova restrizione sulla Formaldeide

Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

- a) 0,062 mg/m³ per i mobili e gli articoli a base di **legno**;
- b) 0,080 mg/m³ per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di **legno**.

Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in **veicoli stradali** se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14, la concentrazione di formaldeide all'interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m³.



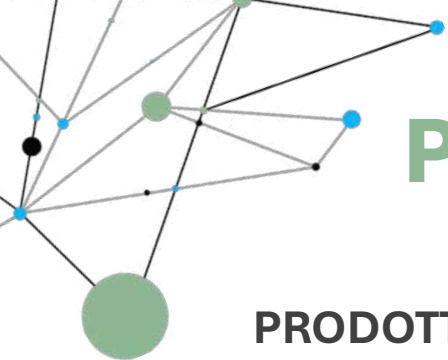
Si sta lavorando su nuova restrizione sui PFAS

Restrizione per fabbricazione, uso e immissione sul mercato di tutti i **PFAS** come sostanze, in miscela e contenuti in articoli con limiti di concentrazione.

- Contaminanti delle acque superficiali e sotterranee;
- Contaminanti del suolo;
- Cancerogeni ed Interferenti il sistema endocrino;
- Altamente persistenti nell'ambiente.



Il data base SCIP



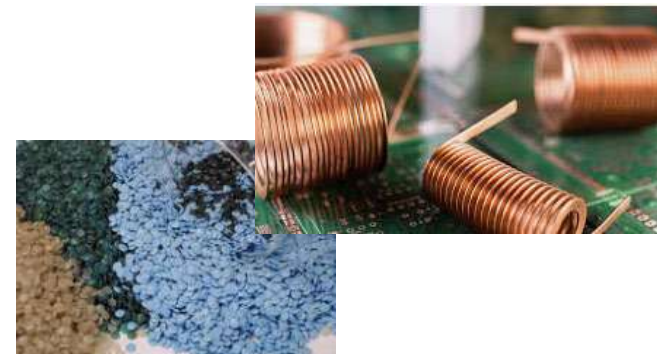
Prodotto - rifiuto - EoW

10 volte **SICUREZZA** **UNIS&F**

PRODOTTI

RIFIUTI

MATERIA RICICLATA



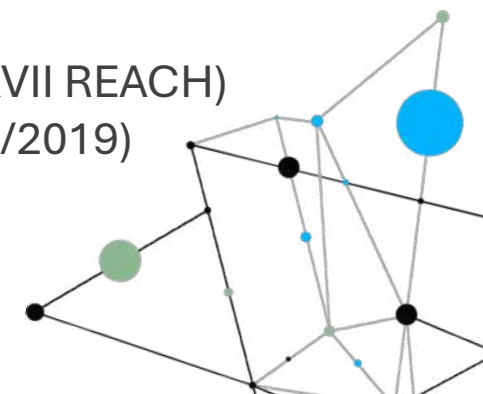
Composizione e conoscenza dei pericoli

SCIP

Composizione?

- Schede dati di sicurezza (art. 31 REACH)
- **Comunicazione SVHC articoli (art. 33 REACH)**
- Restrizioni (all. XVII REACH)
- POPs (Reg. 1021/2019)
- Ecc.

- Schede dati di sicurezza (art. 31 REACH)
- Comunicazione SVHC articoli (art. 33 REACH)
- Restrizioni (all. XVII REACH)
- POPs (Reg. 1021/2019)
- Ecc.



Interazioni e ricadute sui rifiuti

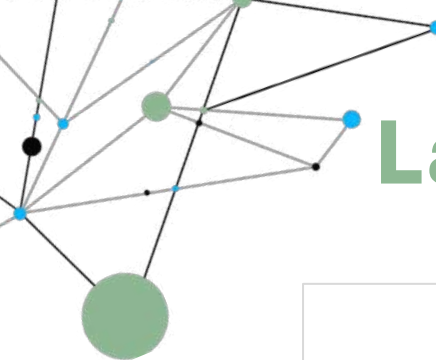


Policy context



Image: European Parliament

- 7th EAP
- Circular economy Action Plan
- Communication on the Interface between chemicals, waste and products legislation
- EU Plastics Strategy
- REACH
- EU waste legislation



La nuova direttiva sui rifiuti

Una grande spinta all'Economia Circolare

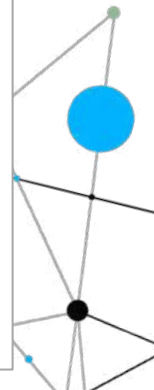


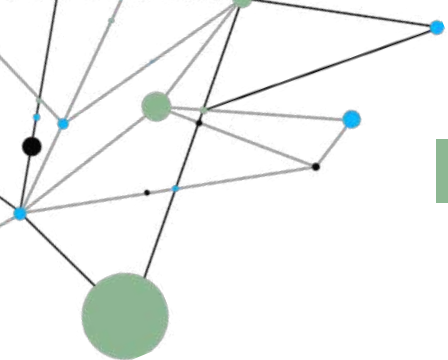
DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- **Directive (EU) 2018/851 amending the Waste Framework Directive**
 - ➔ Reinforce the waste hierarchy
 - ➔ Facilitate recovery through decontamination
 - ➔ New Article 9 on waste prevention objectives/measures, including a new ECHA database
 - ➔ Extended producer responsibility – modulation of fees
- 



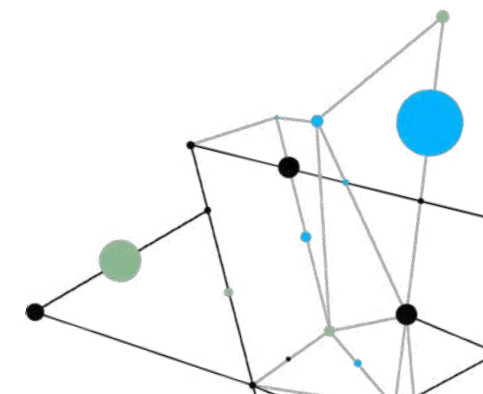
Il recepimento italiano

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)

[\(GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020\)](#)

- Il Decreto riprende totalmente quanto riportato in art. 9 della Direttiva 2008/98/CE.
- Identificate le Autorità Competente – Ministero Ambiente e le verifiche vengono eseguite secondo accordo Stato Regioni REACH.
- Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020



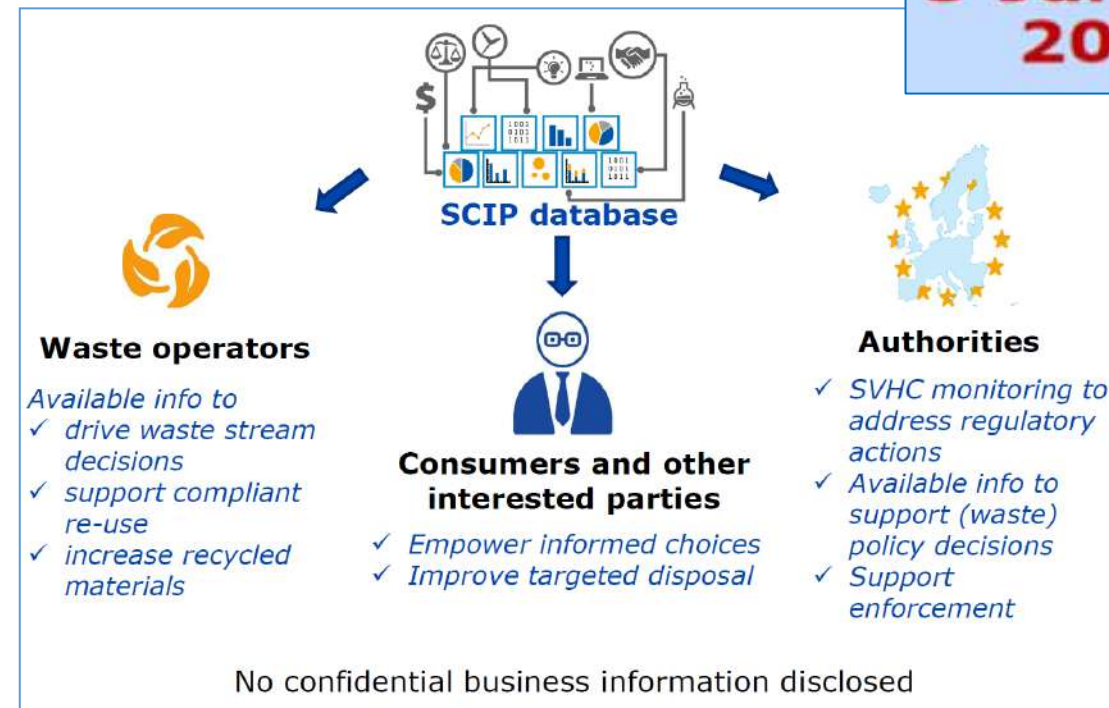
SCIP - “Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)”

Produttore e/o
importatore di
articoli

Art. 33 REACH

Utilizzatore

**5 January
2021**



È attivo il motore di
ricerca in database SCIP



<https://echa.europa.eu/scip-database>

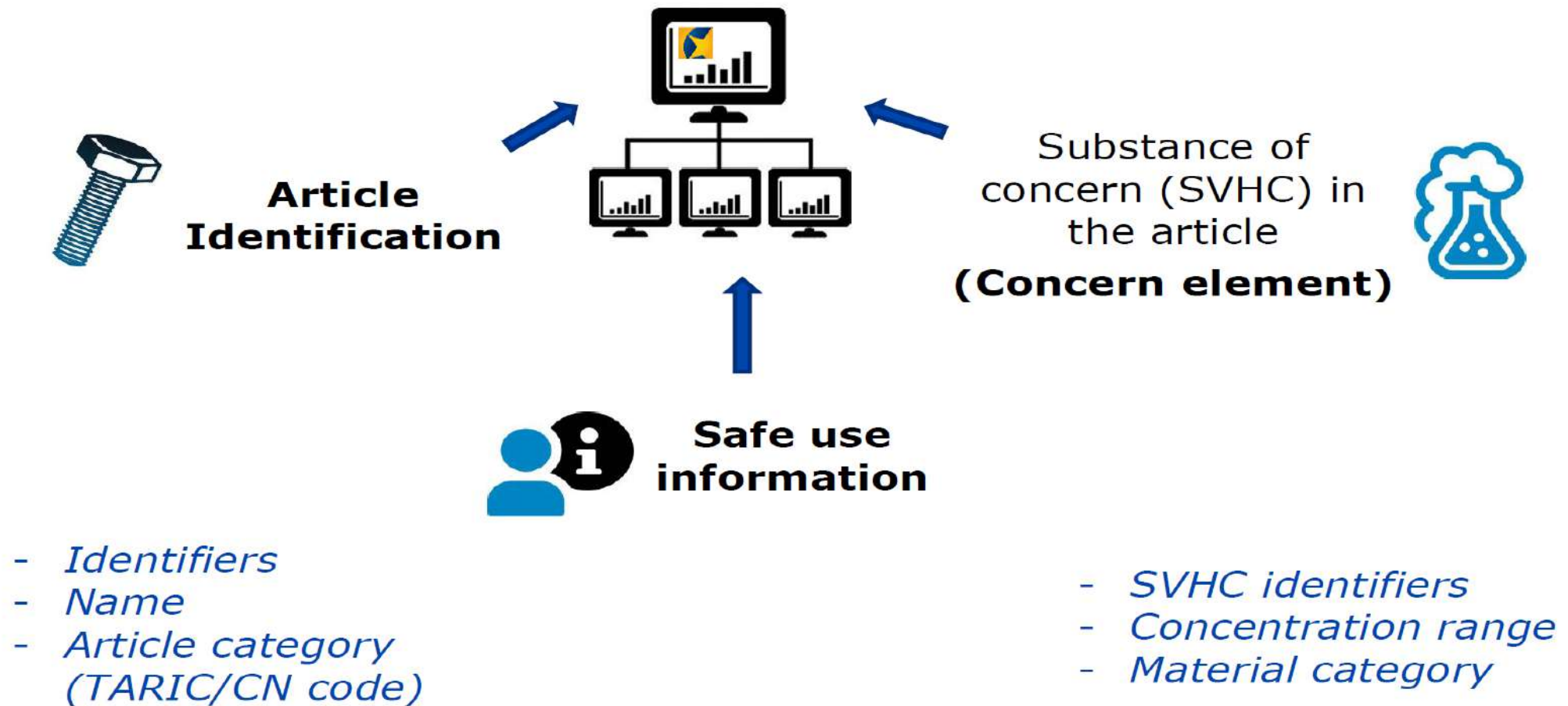
La notifica SCIP è la punta dell'iceberg



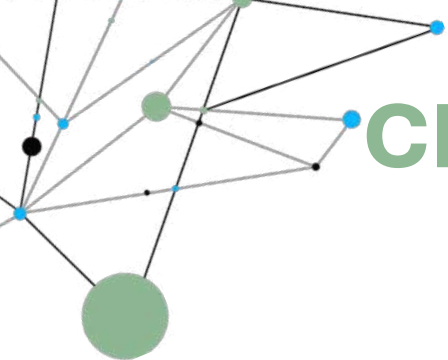
Per poter adempiere all'obbligo di notifica SCIP bisogna conoscere e gestire TUTTO il sistema delle sostanze SVHC-CL del REACH. Le fasi sono quindi:

1. Analisi dei processi e dei prodotti ai sensi REACH.
2. Raccolta delle informazioni e dei dati per la notifica ad ECHA.
3. Inserimento dei dati nel sistema e invio.

SCIP – informazioni richieste



Detailed information requirements published on ECHA website



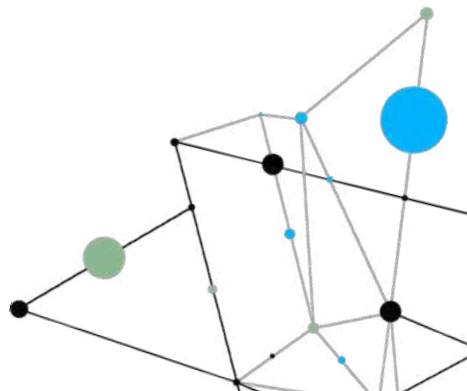
Chi comunica e come

Metodi di trasmissione:

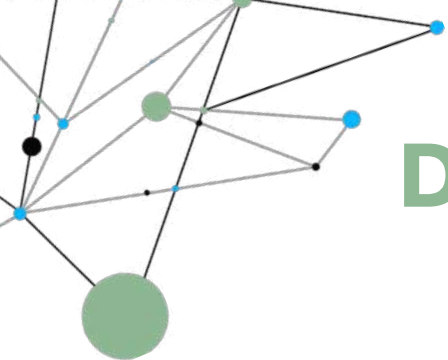
- Preparazione dossier in cloud
- Preparazione dossier offline e caricamento nel portale
- S2S (System-to-System)

Chi comunica le informazioni:

- Produttori / assemblatori
- Importatori
- Distributori
- ~~Rivenditori al dettaglio al consumo~~
- ~~Fornitori extra-UE (non possono effettuare notifica)~~



La direttiva RoHS



Dir. 2011/65/UE – RoHS II

Pubblicata il 1° luglio 2011 in GUCE n. L174

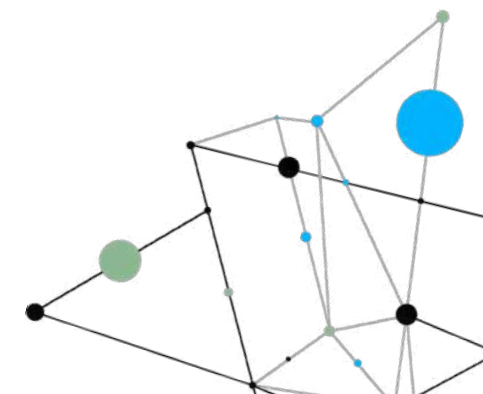
Entrata ufficialmente in vigore il 21 luglio 2011.

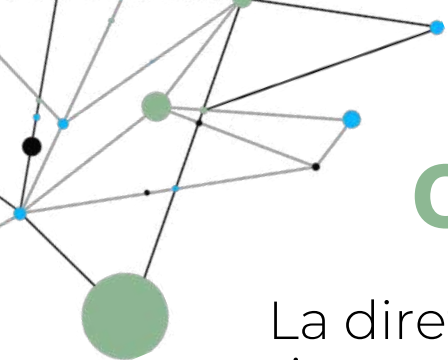
Direttiva sulla **restrizione** dell'uso di **determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche**.

Recepimento italiano:

D.Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014

(GU n.62 del 15-3-2014) in vigore dal 30-3-2014

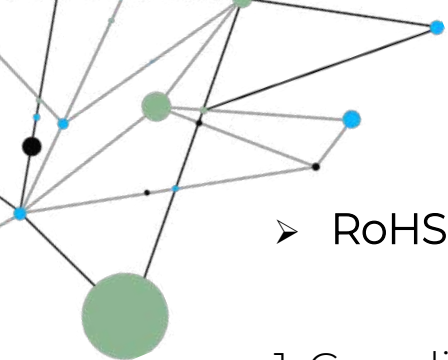




Campo di applicazione della Dir. RoHS II

La direttiva si applica alle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che rientrano nelle 11 categorie elencate nell'Allegato I.

- «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un **corretto funzionamento**, da **correnti elettriche o campi elettromagnetici** e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
 - ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per **espletare almeno una** ($\neq$ RoHS I) **delle funzioni previste**
- 



Campo di applicazione

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

➤ RoHS, 11 categorie di AEE – Allegato I

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i dispositivi impiantati attivi)
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

NEW

NEW

NEW



Esclusioni (art. 2 Dir. RoHS II e D.Lgs. 27/2014)

- a) Apparecchiature per la sicurezza degli Stati membri (es. *armi, munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari*);
- b) Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- c) Apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un apparato **escluso** o non rientrante nella RoHS (e che possono svolgere la loro funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura).
- d) Utensili industriali fissi di grandi dimensioni (LSIT);
- e) Installazioni fisse di grandi dimensioni (LSFI);
- f) Mezzi di trasporto persone e merci; i veicoli elettrici a 2 ruote non omologati non sono esclusi (es. *biciclette a pedalata assistita*);
- g) Macchine mobili **non stradali** ad esclusivo uso professionale
- h) Dispositivi medici **impiantabili attivi**
- i) Pannelli fotovoltaici montati ed installati da professionisti



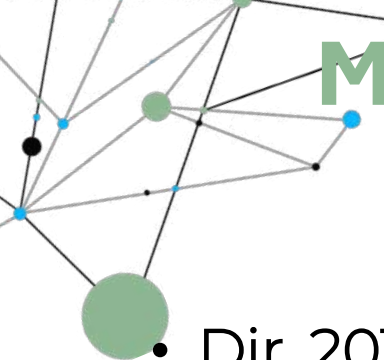
Sostanze soggette a restrizione

Allegato II Dir. 2011/65/UE – RoHS II

- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (**0,01%**)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili Polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di Difenile Polibromurato (PBDE) (0,1%)

La percentuale è riferita a materiali omogenei peso/peso

materiale omogeneo: un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che **non può essere diviso o separato** in materiali diversi mediante **azioni meccaniche** come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.



Modifiche Allegato II – RoHS II

10 volte **SICUREZZA**

(Dir. 2015/863/UE)

UNIS&F

- Dir. 2015/863/UE - Dal 22 luglio 2019 sono stati aggiunti anche:

- Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1%)
- Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1%)
- Dibutyl phthalate (DBP) (0,1%)
- Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1%)

Tutte e quattro le
sostanze sono in
Candidate List
dal 2008/2010
e in Autorizzazione REACH
(Al. XIV) dal 2013

- Per i dispositivi medici, dispositivi medici in vitro, strumenti di monitoraggio e di controllo (anche industriali) si applica dal **22 luglio 2021**.
 - Le restrizioni di DEHP, BBP e DBP **non si applicano ai giocattoli** che sono già oggetto di restrizione per il Regolamento REACH (voce n. 51, punti 1 e 2 dell'Allegato XVII).
- 

Immissione sul mercato la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione (art. 3.12)

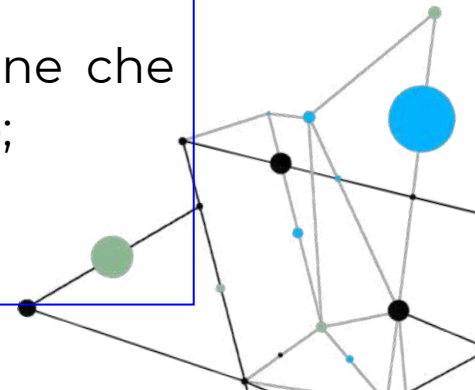
Messa a disposizione sul mercato significa qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art. 3.11)

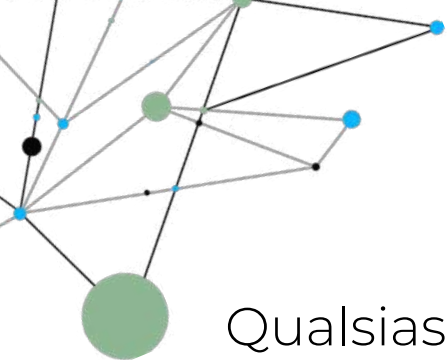


Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio **nome o marchio**;

- **Mandatario:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.
- **Distributore:** qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;
- **Importatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul **mercato dell'Unione** un'AEE originaria di un paese terzo;

= Operatori economici





Obblighi dei fabbricanti

10 volte **SICUREZZA**

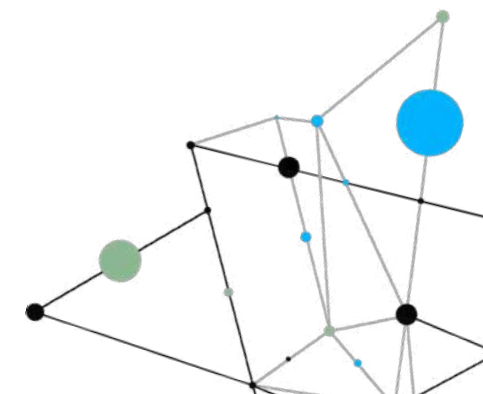
UNIS&F

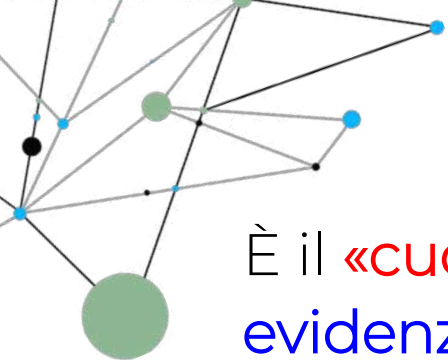
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio **nome o marchio**.

- 1) Verificare che il prodotto sia stato progettato e fabbricato rispettando le **restrizioni** (art. 4)
 - 2) Redigere la **documentazione tecnica** necessaria ed eseguire il **controllo interno della produzione** (procedura in base al modulo A dell'allegato II Decisione 768/2008/CE)
 - 3) Redigere la **dichiarazione di conformità UE**
- ... ecc.



Apporre marcatura CE



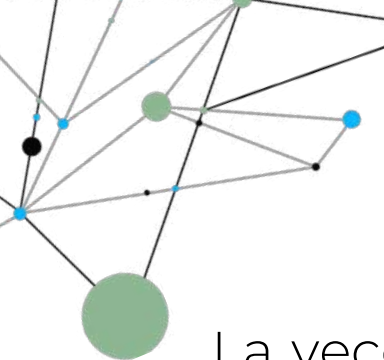


È il «**cuore**» della conformità RoHS per ogni prodotto. Si tratta delle **evidenze che consentono di sostenere la RoHS-compliance** per il prodotto e la sua serie di appartenenza.

La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione di massima e fabbricazione e le pertinenti descrizioni e spiegazioni necessarie;
- elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte;
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc.;
- verbali delle prove.





Documentazione tecnica: IEC 63000:2016

10 volte **SICUREZZA**

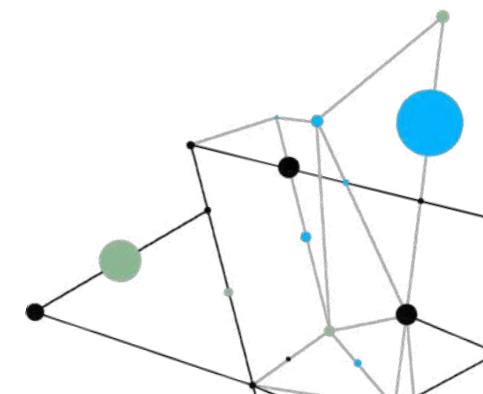
UNIS&F

La vecchia norma EN 50581:2012 è stata sostituita (implementazione a livello internazionale) con la **IEC 63000:2016 (EN IEC 63000:2018)**.

La EN IEC 63000:2018 è identica alla EN 50581:2012, salvo il fatto che (trattandosi di uno standard internazionale) non si fa riferimento alla Dir. RoHS II, ma in generale a «sostanze ristrette in AEE».



**Technical documentation for the assessment
of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous
substances (IEC 63000:2016)**



Sostenibilità Economia Circolare

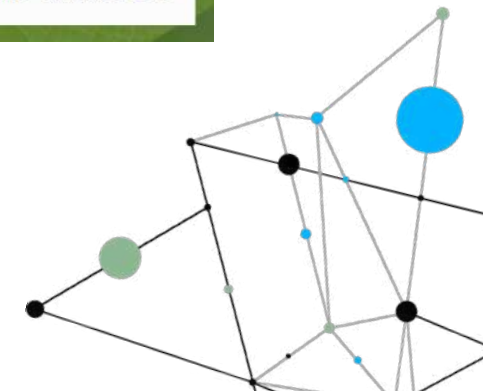
Sviluppo sostenibile ed economia circolare

L'Economia Circolare agisce come **meccanismo di attuazione** per diversi **obiettivi di Sviluppo Sostenibile** delle Nazioni Unite. Come riportato dall'EMF e rappresentato in figura, l'Economia Circolare **contribuisce ad almeno 12 dei 17 SDGs delle Nazioni Unite** in maniera diretta o indiretta. Tale paradigma è infatti **essenziale** per la nostra capacità di soddisfare gli obiettivi legati ad una **produzione ed un consumo responsabili (SDG 12)** e alla **lotta contro il cambiamento climatico (SDG 13)**. É inoltre **fondamentale nel raggiungimento di altri target**, principalmente relativi a lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8), imprese, innovazione e infrastrutture (SDG 9), città e comunità sostenibili (SDG 11), vita sott'acqua (SDG 14) e vita sulla terra (SDG 15).



Il Green Deal europeo

Per diventare il primo continente a impatto climatico zero



L'Economia Circolare

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



ECONOMIA LINEARE



I 5 principi dell'Economia Circolare



1. ECO PROGETTAZIONE – Progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi **con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio, la ristrutturazione o il riciclaggio.**
2. MODULARITÀ E VERSATILITÀ – Dare priorità alla modularità, versatilità e **adattabilità del prodotto affinché il suo uso si possa adattare al cambiamento delle condizioni esterne.**
3. ENERGIE RINNOVABILI – Affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili favorendo il rapido abbandono del modello energetico fondato sulle fonti fossili.
4. APPROCCIO ECOSISTEMICO – Pensare in maniera globale, avendo attenzione all'intero sistema e considerando le relazioni causa-effetto tra le diverse componenti.
5. RECUPERO DEI MATERIALI – **Favorire la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime**

Chemicals Strategy for Sustainability

Il 95%
dei prodotti finiti
contiene sostanze chimiche



EN English

Environment

European Commission > Environment > Strategy > Chemicals strategy

Chemicals strategy

The EU's chemicals strategy for sustainability towards a toxic-free environment

Chemicals are essential for the well-being, high living standards and comfort of modern society. They are used in many sectors, including health, energy, mobility and housing.

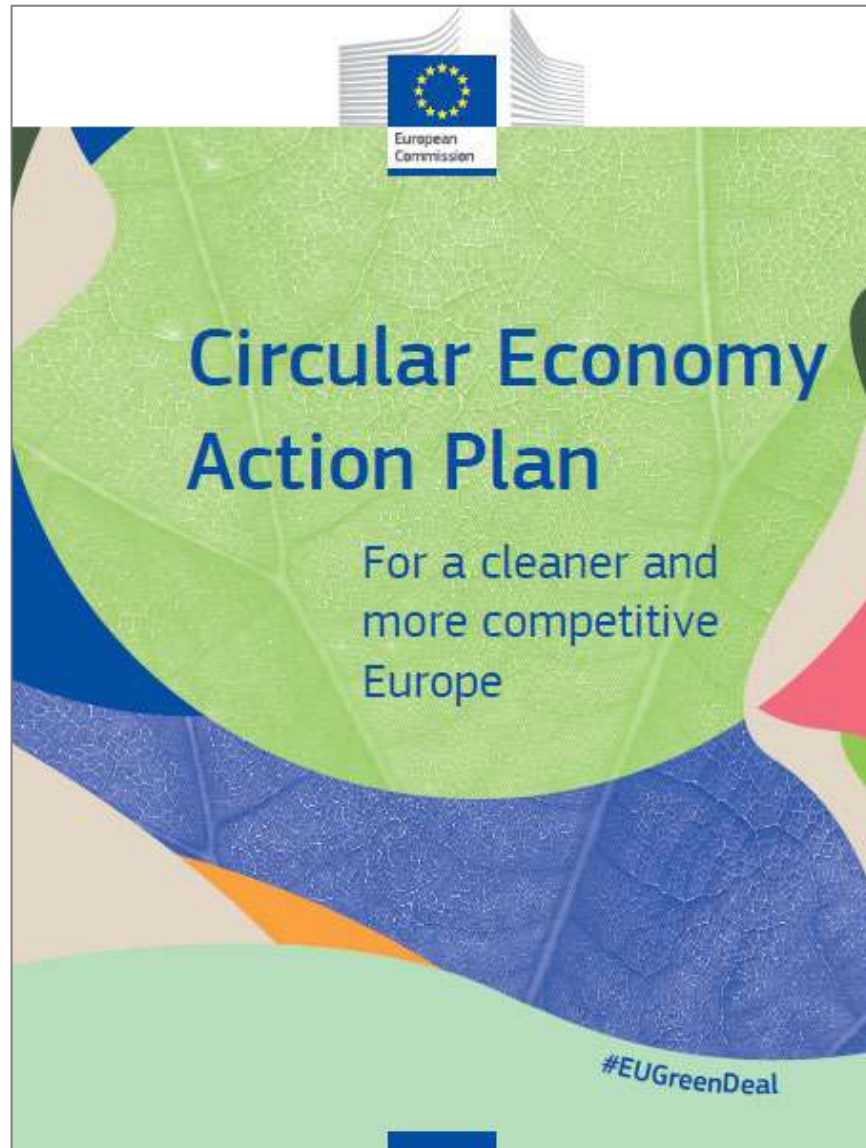
However, most chemicals have hazardous properties which can harm the environment and human health.

The EU already has sophisticated chemicals laws in place, but global chemicals production is expected to double by 2030. The already widespread use of chemicals will also increase, including in consumer products.

The European Commission published a [chemicals strategy for sustainability](#) on 14 October 2020. It is part of the EU's zero pollution ambition, which is a key commitment of the European Green Deal.



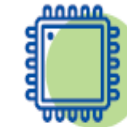
L'economia circolare – piano d'azione



Up to
80%



of products' environmental
impacts are determined at
the design phase



Electronics



ICT



Textiles



Furniture



High impact
intermediary
products

Nel 2015 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare. Il piano d'azione definisce **54 misure** per “chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei prodotti.

Sostenibilità: nuove azioni

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



Ecodesign, riparazione, imballaggi: ok dal Parlamento Ue

• 29/04/2024 Europa

Tutte norme già pubblicate

- il **nuovo regolamento ecodesign** (in inglese **Espr- Ecodesign for sustainable products regulation**), pensato per favorire la progettazione ecocompatibile dei prodotti messi in commercio;
- la **nuova direttiva che definisce regole comuni per favorire la riparazione dei beni**, invece della loro dismissione. È una misura che introduce il cosiddetto "diritto alla riparazione" per i consumatori;
- il **nuovo regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio**.



2024/1799
DIRETTIVA (UE) 2024/1799 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2024
recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento Eco design

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Si applica alla "più ampia gamma possibile di prodotti» compresi gli imballaggi.



Il regolamento riguarda tutti i tipi di prodotti, con pochissime eccezioni (ossia automobili o prodotti destinati alla difesa e alla sicurezza) e introduce nuovi requisiti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, **norme riguardanti la presenza di sostanze che ostacolano la circolarità**, l'efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, la ri-fabbricazione e il riciclaggio, l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale, nonché obblighi di informazione, tra cui un passaporto digitale di prodotto.

I **requisiti di progettazione ecocompatibile** devono migliorare i seguenti **aspetti del prodotto**, qualora siano pertinenti per il gruppo di prodotti interessato dall'atto delegato.



LCA – Life Cycle Assessment
(la più completa)

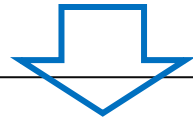


CFP – Impronta di Carbonio
WFP – Impronta idrica

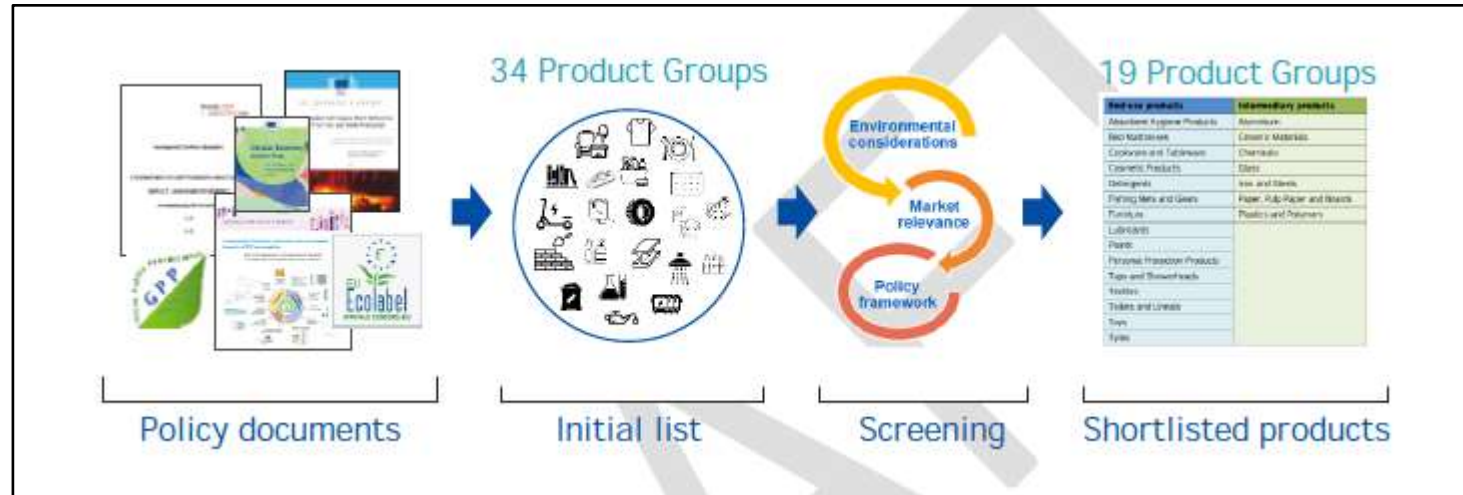


Preliminary study on new product priorities

Trattandosi di un regolamento quadro, sarà ora compito della Commissione europea stabilire specifici requisiti di progettazione ecocompatibile mediante atti delegati riguardanti le singole tipologie di prodotto e **l'industria avrà 18 mesi per conformarsi** a questi nuovi requisiti



Preliminary study on new product priorities



Questa la metodologia per individuare i prodotti di «elevato» impatto

Table 1. Initial list of products: shortlisted (end-use & intermediate) and not-shortlisted

End-use products	Intermediate products	Not shortlisted products
Absorbent Hygiene Products	Aluminium	Biofuels
Bed Mattresses	Chemicals	Books and Printed Paper
Ceramic Products	Glass	Candles
Cosmetic Products	Iron and Steel	Cotton buds
Detergents	Paper, Pulp Paper and Boards	De-icers
Fishing Nets and Gears	Plastic and Polymers	Means of Transportation (road)
Furniture	Non-ferrous Metal Products	Office and Hobby Supply
Lubricants		Pest Control Devices
Paints and Varnishes		Sanitary Additives
Textiles and Footwear		Ski Wax
Toys		Solid Fuels and Firelighting Products
Tyres		Waste Containers for Separate Glass Collection
		Wet Wipes

Regolamento imballaggi

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/40

22.1.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2024

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

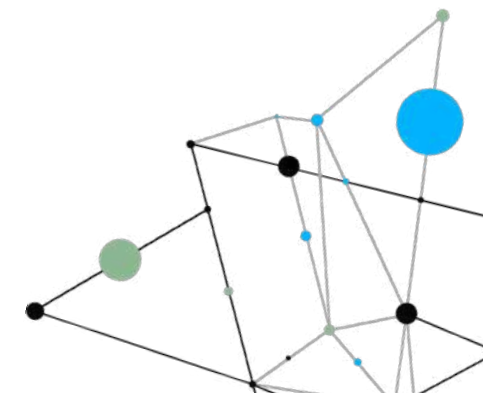
Tra le principali novità:

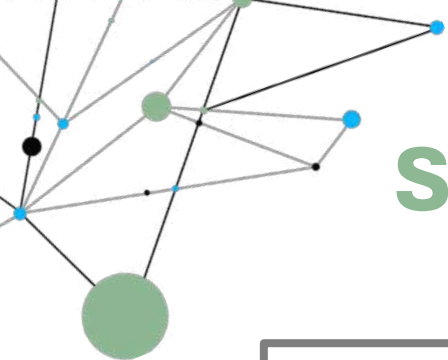
- **riduzione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi rispetto ai livelli del 2018: -5%** entro il 2030, -10% per il 2035, **-15% entro il 2040;**

- **divieto di alcuni imballaggi monouso in plastica:** buste in plastica di peso inferiore ai 15 micron; contenitori monouso per frutta e verdura fresca (con deroghe); imballaggi per porzioni individuali (come i condimenti) e quelli per cibi e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti; mini confezioni per i prodotti dell'igiene;

- vengono stabiliti dei **livelli minimi di contenuto di materiale riciclato negli imballaggi;**

- vengono introdotti **target obbligatori di riutilizzo di alcuni contenitori** così come il sistema del "vuoto a rendere". Sono esentati i Paesi che dimostrano di raggiungere elevati tassi di riciclo e raccolta differenziata.





Sostanze pericolose in imballaggi

sostanze che destano
preoccupazione

Articolo 5

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

1. Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

L'Agenzia Europea della Chimica e la Commissione Europea avranno un **ruolo chiave** **sull'identificare queste sostanze** e soprattutto sul definire i limiti di concentrazione accettabili negli imballaggi. Il regolamento identifica due macrocategorie di "sostanze che destano preoccupazione" all'interno del comma 2) di questo articolo e per ciascuna categoria definisce una procedura di gestione:

a) per le sostanze che destano preoccupazione presenti nei materiali di imballaggio che incidono principalmente **sulla salute umana o sull'ambiente**, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per adottare nuove restrizioni che poi troveremo nell'allegato XVII del REACH;

b) per le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente **sul riutilizzo e sul riciclaggio** dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, l'introduzione di restrizioni tra i criteri di progettazione per il riciclaggio conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento imballaggi.



Bilancio di sostenibilità

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

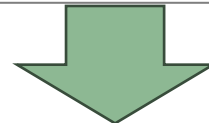
GU 212 del 10 sett. 24



NOVITA'

Ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (**Corporate Sustainability Reporting Directive**), sancisce l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata

- Dal 1° gennaio 2024 (bilancio pubblicato nel 2025) grandi imprese con oltre 500 dipendenti, quotate e già soggette all'obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria;
- Dal 1° gennaio 2025 (bilancio pubblicato nel 2026) tutte le grandi imprese con almeno due dei seguenti requisiti: più di 250 dipendenti, 20 milioni di stato patrimoniale, 40 milioni di ricavi netti. Le PMI possono scegliere di posporre l'adesione fino al 2028 mentre sono escluse le microimprese;
- dal 1° gennaio 2026 (bilancio pubblicato nel 2027) le PMI quotate e altre aziende (es. imprese assicurative);
- dal 1° gennaio 2028 (bilancio pubblicato nel 2029) le imprese di Paesi extra- UE operanti in Europa.

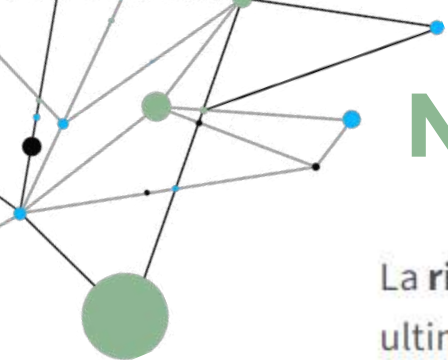


Estende notevolmente l'obbligo della rendicontazione non finanziaria!

La Tassonomia UE fornisce il quadro di riferimento necessario per la rendicontazione di queste informazioni, assicurando che le aziende possano dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità in modo chiaro e verificabile.

Questo non solo facilita la conformità normativa, ma aumenta anche la fiducia degli investitori e degli stakeholder.

L'adozione e l'allineamento con la **Tassonomia UE** rappresentano un passo fondamentale non solo per accedere a **finanziamenti sostenibili**, ma anche per rafforzare la propria **reputazione** sul mercato e contribuire concretamente alla transizione verso un'**economia sostenibile**.



Nuova strategia europea

10 volte **SICUREZZA**

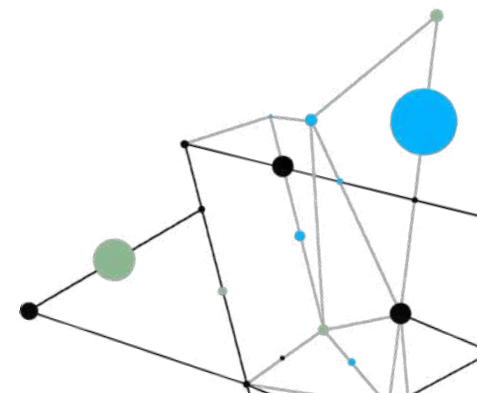
UNIS&F

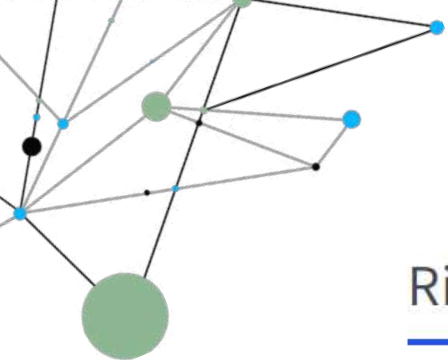
La **richiesta di semplificazione** proviene dal **più alto livello politico** dell'UE. Negli ultimi anni i leader dell'UE riuniti in sede di Consiglio europeo hanno più volte evidenziato la necessità di semplificare le norme per rafforzare la competitività a lungo termine dell'UE e hanno sottolineato l'importanza di un approccio di **"semplicità sin dalla progettazione"**.

“ Per rafforzare la nostra competitività, occorre sfruttare in modo globale e coerente tutti gli strumenti e le politiche, a livello sia dell'UE che degli Stati membri. Non è più possibile mantenere lo status quo.

— Dichiarazione di Budapest, 8 novembre 2024

La semplificazione è una delle principali priorità sia dell'agenda strategica 2024-2029 che della dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, che ha chiesto una **"rivoluzione di semplificazione"**.





Riduzione dei costi amministrativi e degli obblighi di informazione

L'obiettivo principale della semplificazione della legislazione dell'UE è ridurre i **costi amministrativi** e gli **obblighi di informazione per le imprese dell'Unione**.



-25%

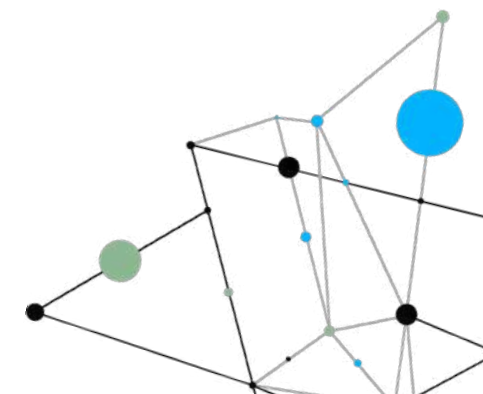
per tutte le imprese

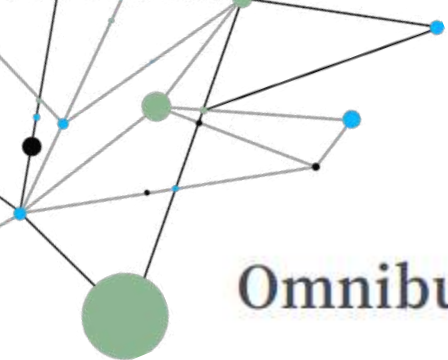


-35%

per le PMI

Tra gli obiettivi concreti figurano la riduzione dei costi e degli obblighi di informazione di almeno il **25%** per tutte le imprese (con un conseguente risparmio di 37,5 miliardi di euro) e di almeno il **35%** per le piccole e medie imprese (PMI) entro il 2030.





Omnibus VI

10 volte **SICUREZZA** **UNIS&F**

Omnibus VI: prodotti chimici

Il sesto pacchetto omnibus mira a semplificare la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, **riducendo i costi di conformità e le procedure amministrative** per le imprese lungo tutta la catena del valore delle sostanze chimiche, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione.

Tali misure potrebbero comportare un risparmio annuo di almeno 363 milioni di euro per il settore.

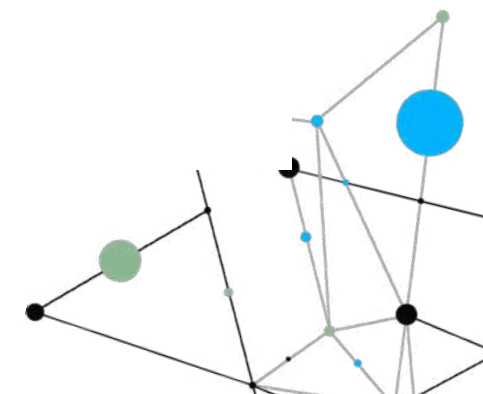
- Semplificazione delle prescrizioni per i prodotti chimici: il Consiglio concorda una posizione (comunicato stampa, 5 novembre 2025)
- Semplificazione: il Consiglio approva il meccanismo "stop the clock" per le sostanze chimiche per garantire la certezza del diritto alle imprese (comunicato stampa, 24 settembre 2025)



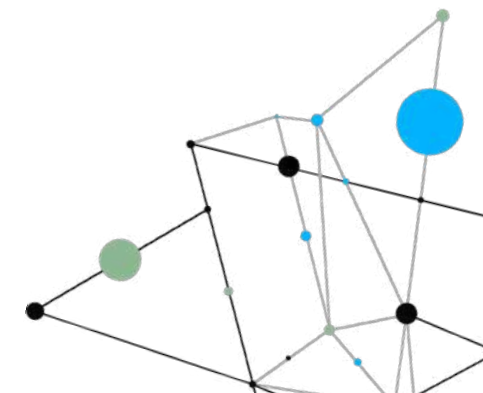
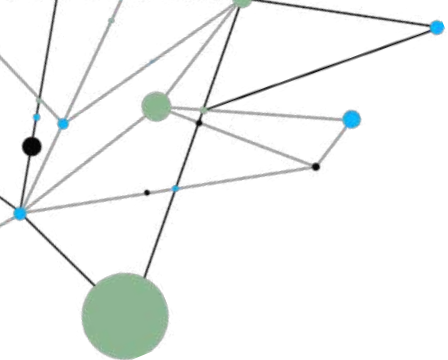
ATTENZIONE ALLA REVISIONE DEL REG. REACH



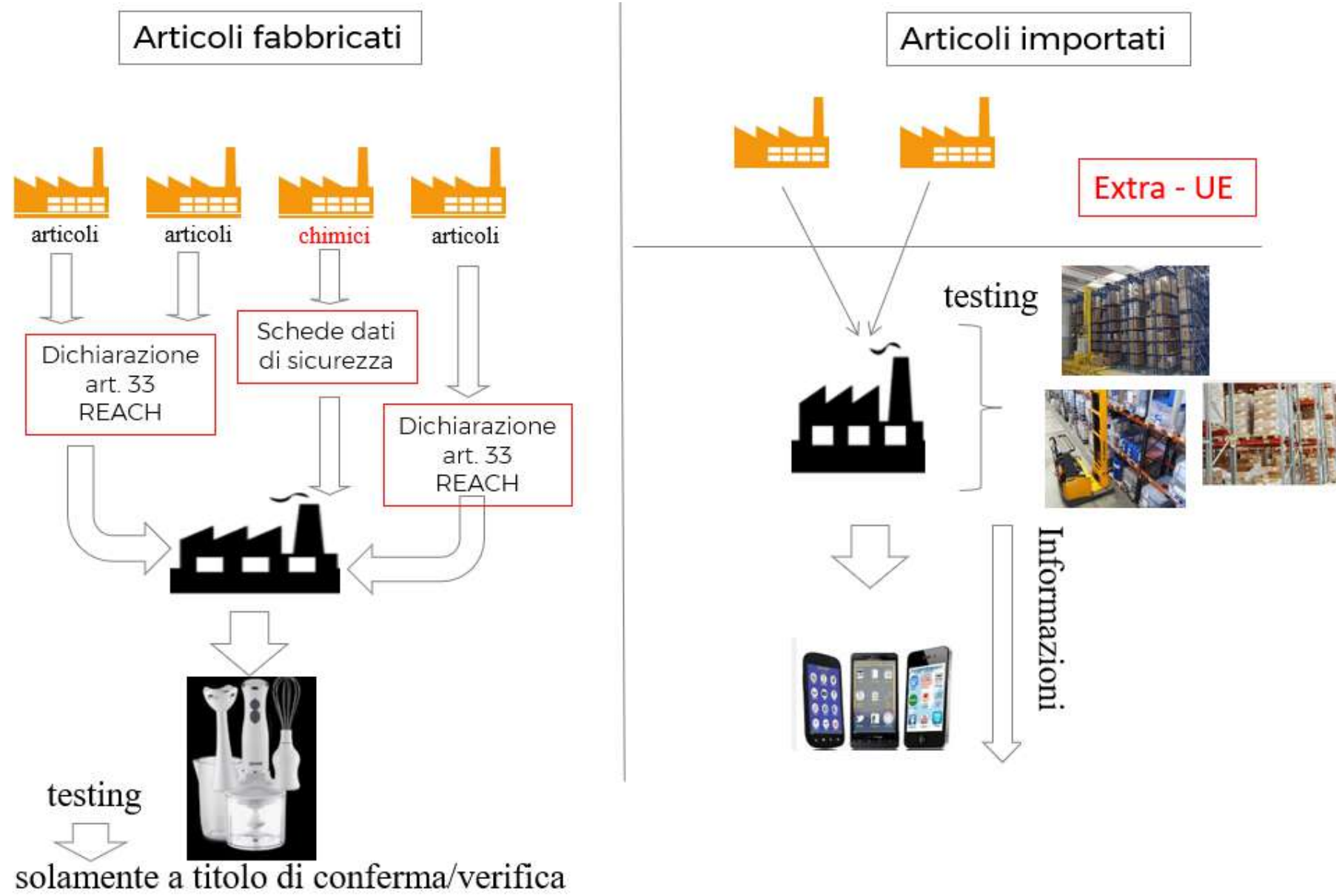
Sostanze chimiche



La gestione del Dato Chimico



Gestire e tracciare le sostanze chimiche





Complessità

10 volte **SICUREZZA** **UNIS&F**

nella gestione REACH e RoHS dei prodotti

Articoli

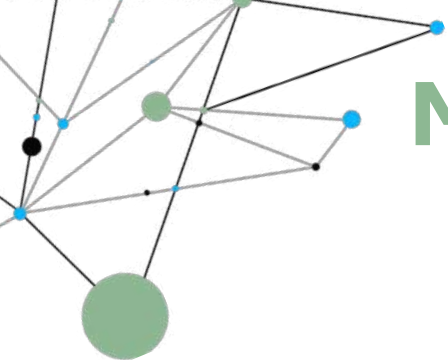
- Spesso si hanno da gestire «prodotti complessi» (formati cioè da molti componenti e quindi da molti materiali omogenei)

Supply chain

- Importazioni da extra-UE
- Molteplicità dei fornitori per il medesimo articolo o P/N
- Terzisti, distributori, intermediari, ecc.

Dati

- Assenza di un formato di informazione standard
 - Consapevolezza dei fornitori assai variabile
 - Dati forniti in forme diverse (dichiarazioni, MDL, test report, ecc.)
- 



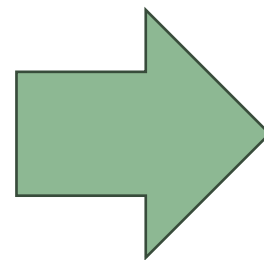
Modalità – risk assessment

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

PROBLEM

As an importer, producer and supplier of article, I must manage regulatory obligations related to the chemical composition of articles
at simple article level



PROPOSAL:

Use **EN IEC 63000:2018**
(replaced EN 50581:2012)



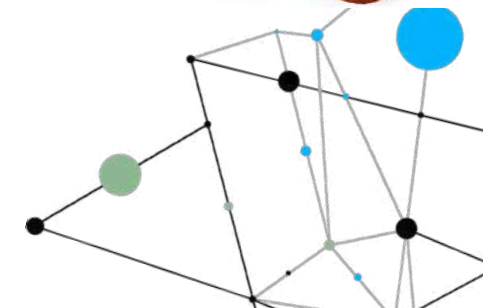
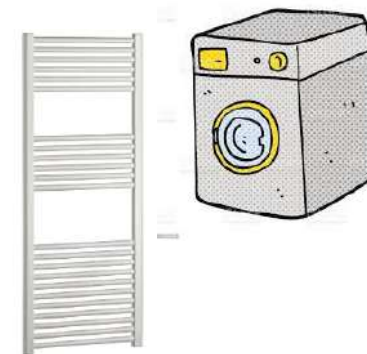
BUT

I have very little information on chemical composition of articles

European standard for RoHS compliance

[DIRECTIVE 2011/65/UE](#)
on the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment

10 restricted entries at homogeneous material level



La nostra proposta di «risk assessment»

<u>Material criticality</u> (C)	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	<u>Supplier trustworthiness (T)</u>		

1) How much my supplier can be considered reliable? → ASSESSMENT ON SUPPLIERS



2) How likely is that the components I purchase contain SVHC / restricted substances? → ASSESSMENT ON MATERIAL EVALUATION



RISK OF THE PURCHASED COMPONENT

La nostra proposta di «risk assessment»

<u>Material criticality</u> (C)	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	<u>Supplier trustworthiness (T)</u>		

Low RI:

- REACH-RoHS declarations;

Medium RI:

- REACH-RoHS declarations;
- Material Declaration Lists;

High RI:

- REACH-RoHS declarations;
- MDL;
- Test reports.

Actions to manage the risk

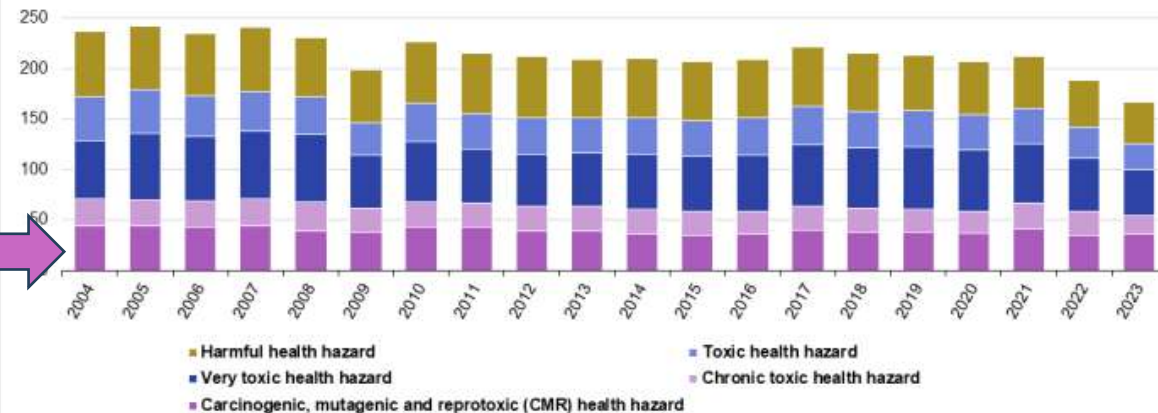
+ PERIODIC CHECK BY CHEMICAL ANALYSIS

Ci sarà sempre più attenzione! 10 volte SICUREZZA

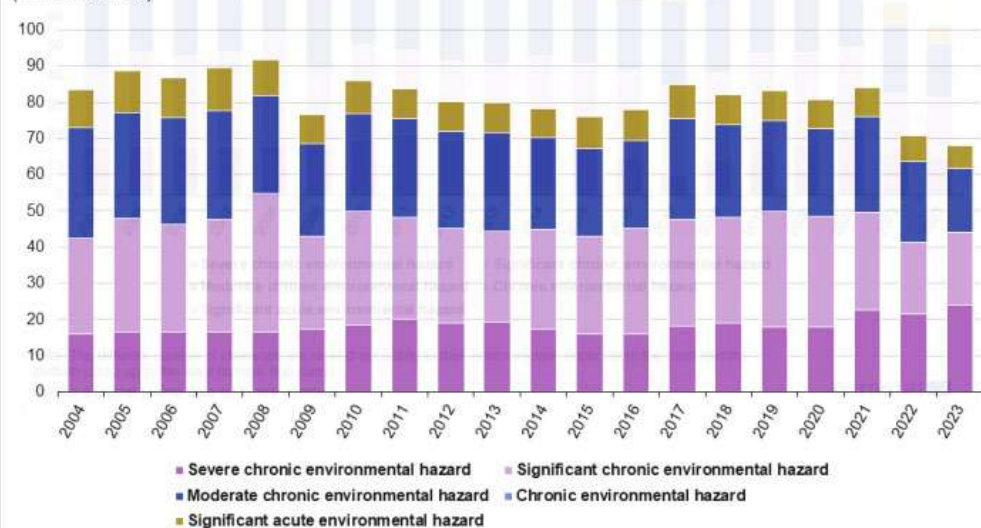
UNIS&F

PRODUZIONE

Production of chemicals hazardous to health, EU, 2004-23
(million tonnes)



Production of chemicals hazardous to the environment, EU, 2004-23
(million tonnes)

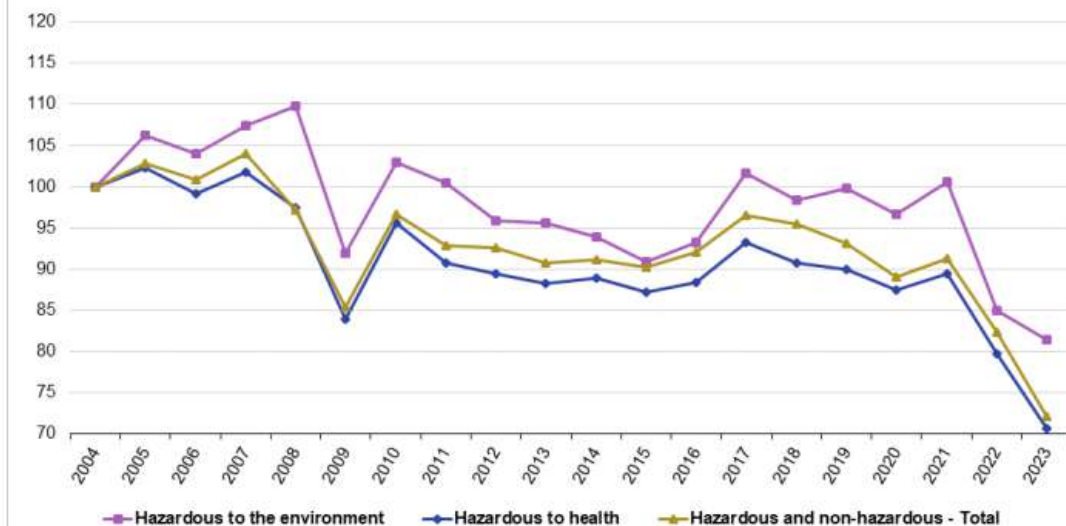


Note: The different classes of chemicals are ranked according to their environmental effect from the most harmful (bottom class) up to the least harmful (top class).

Source: Eurostat (online data code: env_chmhaz)

eurostat

Production of chemical EU, 2004-23
(2004 = 100)



Note: the y-axis is cut.

Source: Eurostat (online data codes: env_chmhaz)

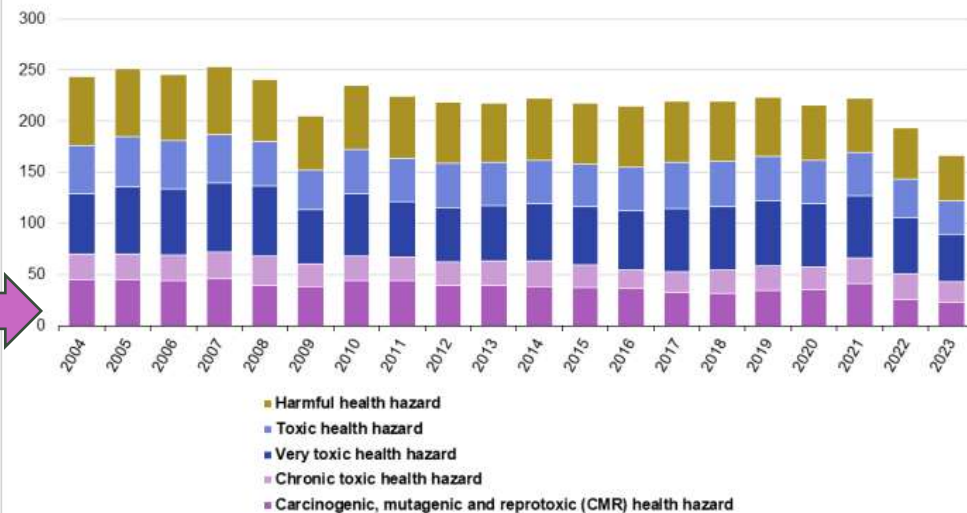
eurostat

In 2023, the [EU](#) produced a total of 218 million tonnes of industrial chemicals ([hazardous](#) and non-hazardous) and consumed 227 million tonnes, indicating a 13% decrease in production and 14% decrease in consumption compared with 2022

Ci sarà sempre più attenzione! 10 volte SICUREZZA UNIS&F

UTILIZZO

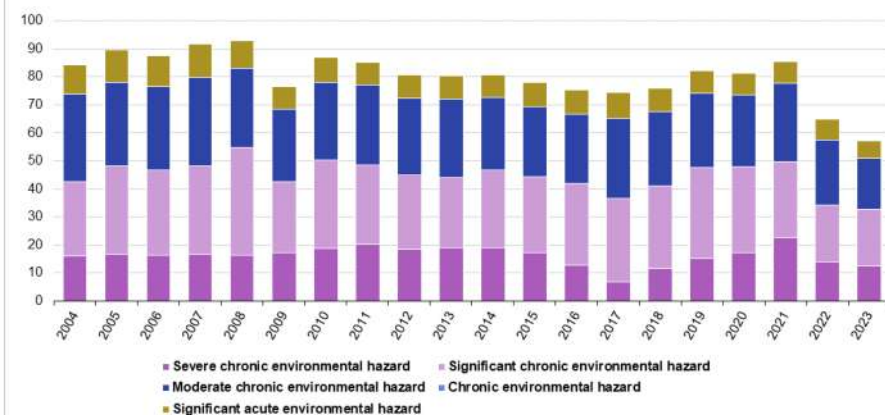
Consumption of chemicals hazardous to health, EU, 2004-23
(million tonnes)



Note: The different classes of chemicals are ranked according to their toxicity from the most dangerous (bottom class) up to the least dangerous (top class).
Source: Eurostat (online data code: env_chmhaz)

eurostat

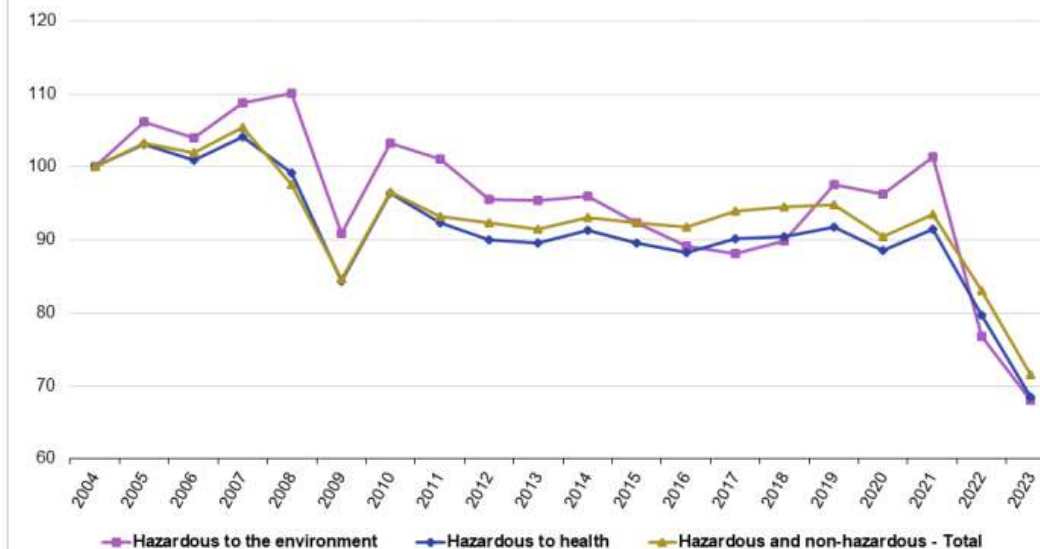
Consumption of chemicals hazardous to the environment, EU, 2004-23
(million tonnes)



Note: The different classes of chemicals are ranked according to their environmental impact from the most harmful (bottom class) up to the least harmful (top class).
Source: Eurostat (online data code: env_chmhaz)

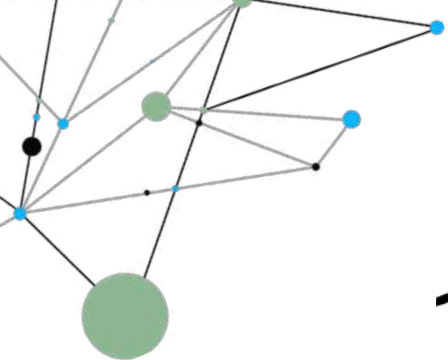
eurostat

Consumption of chemicals, EU, 2004-23
(2004 = 100)



Note: the y-axis is cut.
Source: Eurostat (online data codes: env_chmhaz)

eurostat

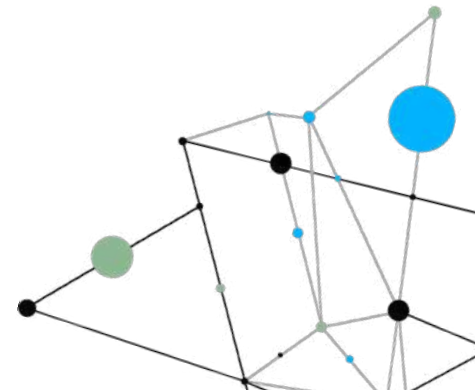


10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

10 volte **SICUREZZA** 9^a edizione

Grazie per l'attenzione!



10 volte SICUREZZA

9^a edizione

20 novembre 2025
Bluenergy Stadium Udine
INCONTRO 10

I promotori dell'iniziativa

UNIS&F

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO
CONFINDUSTRIA

CENTRO
EDILIZIA
TREVISO
FORMAZIONE • LAVORO • SICUREZZA

FEDERMANAGER
TREVISO E BELLUNO

CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CONFINDUSTRIA
ALTO ADRIATICO

Con il supporto di:

CONFINDUSTRIA

3M

BELFOR

KILOUTOU

Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

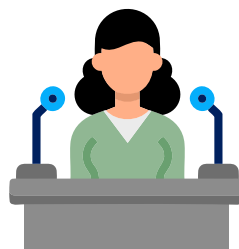
MEDLAV
TREVISO
medicina del lavoro

Morgan & Morgan

STOMMPY
PROTECTION THROUGH INNOVATION

Con il contributo di:

Dalla conformità alla sostenibilità: l'impatto delle sostanze chimiche nei prodotti e nei processi



Silvia Tomelleri
Senior Consultant - Normachem Srl



Chi sono

- ✓ Laurea Magistrale in chimica - Università degli Studi di Padova
- ✓ Senior Consultant, Normachem Srl
 - **Conformità di prodotto** in relazione a normative europee ed internazionali in ambito chimico;
 - Approccio di **valutazione del rischio** come previsto dalla norma IEC 63000, per la gestione delle sostanze all'interno dei prodotti;
 - Implementazione di **Due Diligence** per l'approvvigionamento responsabile di minerali e metalli (EU CMR, EU Battery Reg.);
 - **Valutazione del rischio chimico e cancerogeno** in azienda;
 - Supporto nel **percorso di sostenibilità** in ambito economia circolare e gestione del contenuto di sostanze chimiche.
- ✓ s.tomelleri@normachem.it
- ✓ [Linkedin_Silvia Tomelleri](#)



1h

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

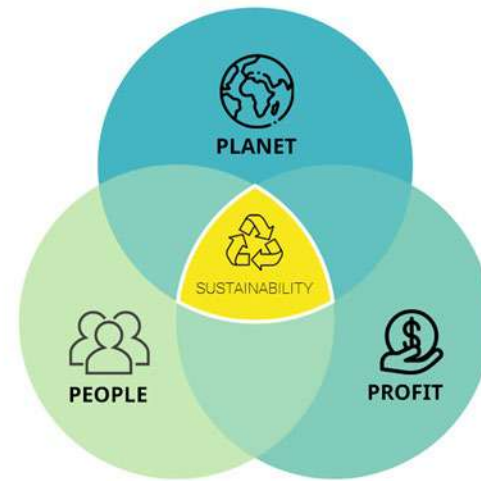
Di cosa parliamo:

Dalla conformità alla sostenibilità: l'impatto delle sostanze chimiche nei prodotti e nei processi

- Sostenibilità: quadro normativo
- EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge
- Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia
- Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni



Sostenibilità è responsabilità



Responsabile (ant. risponsabile) agg. e s. m. e f. [der. del lat. responsum, supino di respondēre «rispondere» (propr. «che può essere chiamato a rispondere di certi atti»), sull'esempio del fr. responsable].

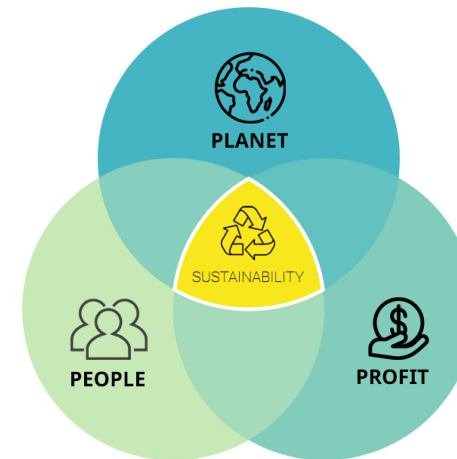
- 1. agg. e s. m. e f. a. *Che risponde delle proprie azioni e dei propri comportamenti, rendendone ragione e subendone le conseguenze [...]*
- 2. agg. Che si comporta in modo riflessivo ed equilibrato, *tenendo sempre consapevolmente presenti i pericoli e i danni che i propri atti o le proprie decisioni potrebbero comportare per sé e per altri, e cercando di evitare ogni comportamento dannoso [...]*

<https://www.treccani.it/vocabolario/responsabile/>

Sostenibilità

2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



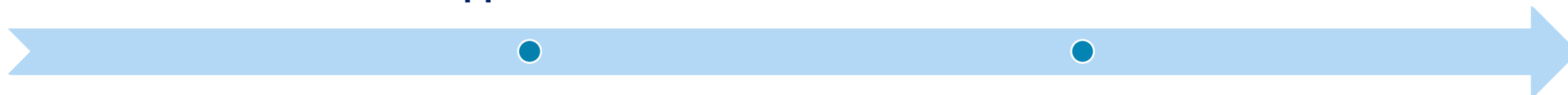
Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

1987: Rapporto Brundtland

Sostenibilità

2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



2020:

The European Green Deal
Striving to be the first climate-neutral continent

Obiettivi chiave del Green Deal

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/>

«A roadmap for making the EU's economy sustainable by turning climate and environmental challenges into opportunities across all policy areas and making the transition just and inclusive for all».



Neutralità climatica

Drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per rendere l'UE la prima zona al mondo a impatto climatico zero



Economia circolare

Nuovo modello economico in cui i prodotti sono riutilizzati, riparati e riciclati, riducendo i rifiuti e conservando le risorse



Industria pulita

Promozione di industrie più pulite, più sostenibili e più efficienti sul piano energetico che prosperino nei mercati dell'UE e mondiali



Ambiente più sano

Piano per ripristinare la natura e adoperarsi per l'azzeramento dell'inquinamento in modo da garantire un ambiente sano per le generazioni future



Agricoltura più sostenibile

Pratiche agricole più verdi per proteggere l'ambiente, fornendo nel contempo alimenti sani e a prezzi accessibili



Giustizia ed equità climatica

Piano per rendere la transizione equa e inclusiva, in modo da aiutare le persone più colpite dalla transizione e non lasciare indietro nessuno

Tutto avviene nel contesto dell'EU Green Deal



Building Blocks

Circular Economy Action Plan (2020)

Iniziative che interessano **l'intero ciclo di vita dei prodotti**. Il piano si regge sull'ambizione di **creare prodotti sostenibili che durino** e consentire ai cittadini di partecipare pienamente all'economia circolare e di trarre beneficio dai cambiamenti positivi che ne derivano.



EU's chemicals strategy for sustainability (2020)

- Promozione di sostanze “**safe and sustainable-by-design**”
- Sviluppo di cicli di materiali non tossici e riciclo sicuro
- **Digitalizzazione e decarbonizzazione** della produzione chimica
- **Rafforzamento dell'autonomia strategica** dell'UE per **sostanze critiche**
- Eliminare gradualmente l'uso delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (**PFAS**) nell'UE, salvo che il loro impiego sia essenziale

Minimise and substitute substances of concern:

- ESPR / SsbD
- REACH Restriction and Authorization and REACH Revision
- PFAS
- ED
- Essential Use

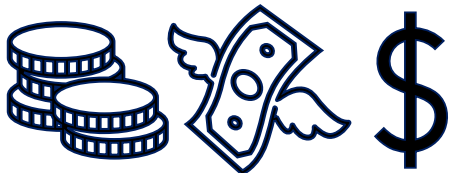
Tutto avviene nel contesto dell'EU Green Deal



Building Blocks

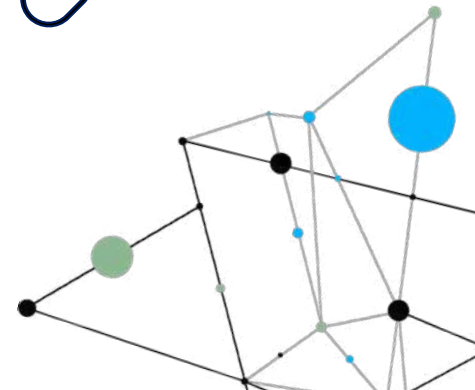
Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy (2020)

Diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 richiede **investimenti significativi sia da parte del settore pubblico che di quello privato.**



Il meccanismo per una transizione giusta: per non lasciare indietro nessuno (2020)

Sostegno mirato alle regioni e ai settori maggiormente colpiti dalla transizione verso l'economia verde.





Sostenibilità

2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile

2020:

The European Green
Deal

2018:

Piano d'Azione sulla
Finanza Sostenibile

2020:

EU Green
Taxonomy

Finanza Sostenibile

= il processo che prende in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (“Environment, Social, Governance, i cosiddetti Fattori «**ESG**») nell’assunzione delle decisioni di investimento, per contribuire da un lato alla crescita sostenibile e, dall’altro, a rafforzare la stabilità finanziaria.





Sostenibilità

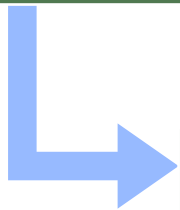
PROBLEMA

Mancanza di una definizione di «Attività economica sostenibile»



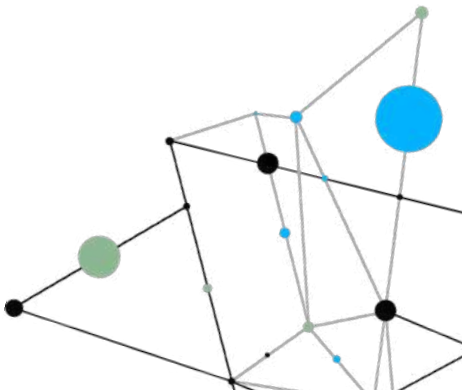
CONSEGUENZE

- Mancanza di un linguaggio comune
- Diversi approcci che danno luogo ad analisi difformi e spesso non comparabili



SOLUZIONE

Introdurre una **«tassonomia» europea per la finanza sostenibile**, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili.





Sostenibilità

10 volte **SICUREZZA** **UNIS&F**

Dir. 2014/95/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese - NFRD



2015:
Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

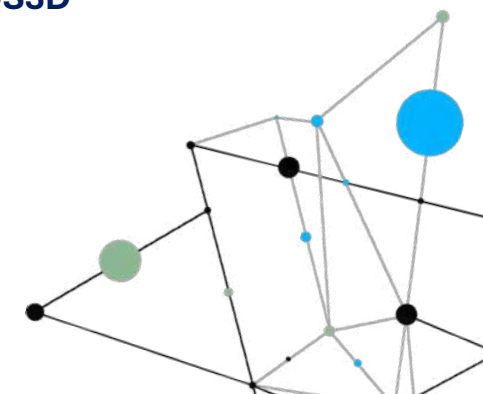
2020:
The European Green Deal

2022:
Rendicontazione di sostenibilità (CSRD)

2018:
Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile

2020:
EU Green Taxonomy

2024:
Corporate Sustainability Due Diligence Directive CS3D



Concretizzazione delle idee

EU Green Taxonomy



Definizione di quali attività possano essere considerate sostenibili

Standard che permette agli investitori di individuare attività allineate con gli obiettivi europei di sostenibilità.

Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR)



Informativa di sostenibilità dei servizi finanziari

Amplia e standardizza le informazioni relative ai processi di investimento ESG così da semplificare la valutazione degli investitori.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)



Obbligo per le grandi imprese di comunicare informazioni sulla propria gestione ESG.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)



- Obbligo per le grandi aziende di :
 - Se direttamente o indirettamente connessi alla proprie attività o a quelle della Supply Chain

Due diligence?

CS3D e normative di Due Diligence

**Due
diligence!**

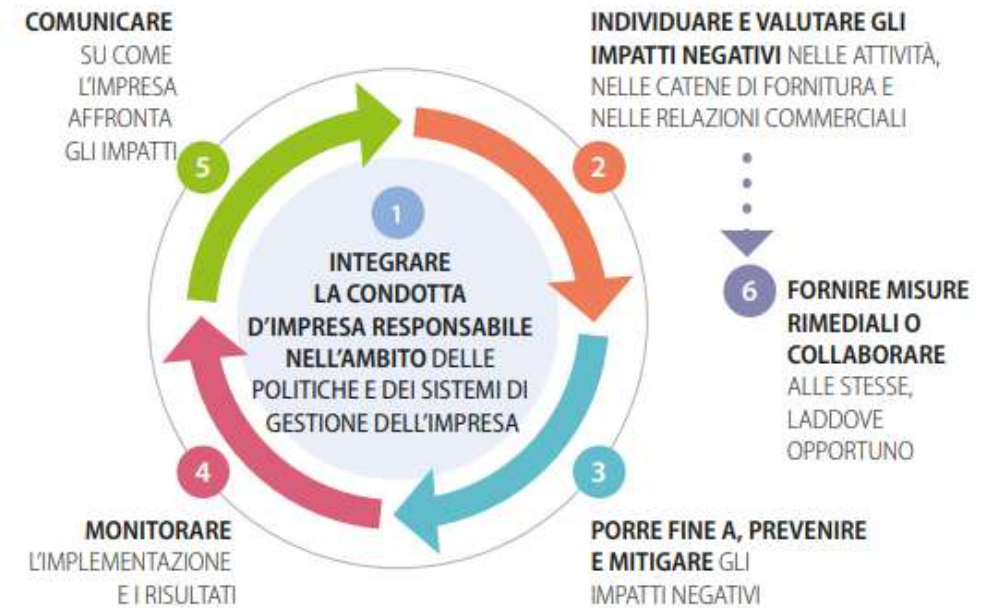
«La presente direttiva mira ad **assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente** connessi alle attività delle società stesse nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso.»

Consideranda n. 16



La CS3D integra obblighi di Due Diligence più trasversali a obblighi già previsti da normative specifiche come:

- **Conflict Minerals**
- **Reg. Batterie**
- **Reg. EUDR**



GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA
D'IMPRESA RESPONSABILE



Commission Work Program 2025

Moving forward together: A Bolder, Simpler, Faster Union



Pacchetti Omnibus

51

New Policy initiatives

11 out of 18Legislative initiatives,
more than half are
packages or initiatives
with simplification
objective or significant
simplification dimension**37**Evaluations and Fitness
Checks, kickstarting a
process to stress-test the
stock of EU legislation, to
identify potential to
simplify, to reduce costs**37**

Proposal for withdrawal

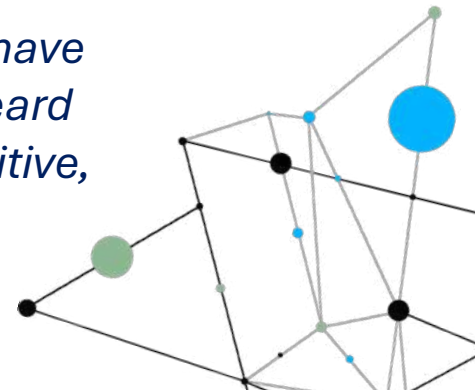
4

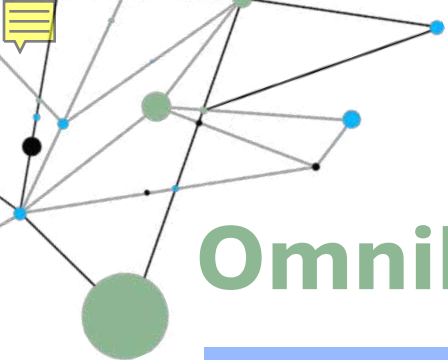
Proposals to repeal

123

Pending proposals

Ursula von der Leyen, President of the European Commission: *"Citizens and businesses have called for a simpler EU that delivers prosperity. This work programme is our answer. We've heard you, we're simplifying, and we will deliver. This roadmap charts our course to a more competitive, resilient, and growth-oriented Europe."*





Omnibus Package

Rendicontazione di sostenibilità

Ridurre gli oneri per le imprese più piccole, posticipare le scadenze e semplificare i criteri di rendicontazione, concentrando gli obblighi sulle aziende di maggior impatto.

Due diligence ai fini della sostenibilità

Rendere più gestibili gli obblighi di dovuta diligenza, riducendo oneri per le imprese e semplificando le procedure, con particolare attenzione alla tutela delle PMI e all'armonizzazione normativa.

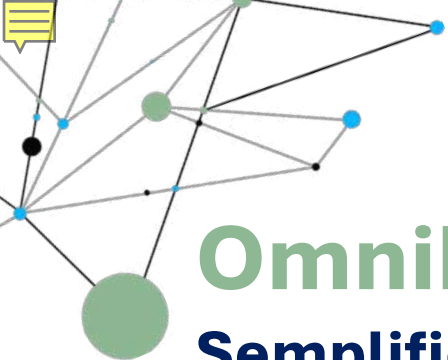
CBAM

Ridurre gli oneri per i piccoli importatori, semplificare le procedure per le imprese coinvolte e rafforzare l'efficacia del sistema in vista della sua futura estensione.

Liberare opportunità di investimento

Potenziare la capacità di investimento dell'UE, semplificare l'accesso ai programmi e ridurre gli oneri amministrativi, favorendo in particolare le PMI e gli investimenti innovativi.





Omnibus Package: Omnibus I (02/2025)

Semplificare le norme, stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva

Omnibus I - COM(2025)80



Dir. (UE) 2025/794 «Stop-the-clock»



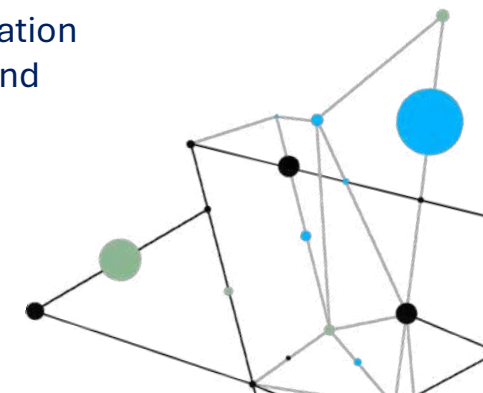
Amending Directives (EU) 2022/2464 (**CSRD**) and (EU) 2024/1760 (**CS3D**) as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements

Amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 (**CSRD**) and (EU) 2024/1760 (**CS3D**) as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements(Text with EEA relevance){SWD(2025) 80}

Omnibus I - COM(2025)81

Omnibus I - Draft delegated regulation - Ares(2025)1546172

Amending Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards the simplification of the content and presentation of information to be disclosed concerning environmentally sustainable activities and **Commission Delegated Regulations (EU) 2021/2139 and (EU) 2023/2486** as regards simplification of certain technical screening criteria for determining whether economic activities cause no significant harm to environmental objectives.



Pacchetto Omnibus I: «Stop the Clock»



Direttiva (EU) 2025/794

Tipo di imprese	Cambiamenti introdotti dalla Dir. Stop the clock	Data di applicabilità
Grandi imprese già soggette a NFRD (enti di interesse pubblico, >500 dipendenti)	Nessuna modifica	Pubblicazione 2025 rel. 2024
Grandi imprese non soggette a NFRD (>250 dipendenti, 40mln fatturato o 20mln totale attivo)	Posticipo di 2 anni	Pubblicazione 2028 rel. 2027
PMI quotate (escluse le microimprese)	Posticipo di 2 anni	Pubblicazione 2029 rel. 2028

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), posticipo di 2 anni dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione:

CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), i Paesi UE avranno tempo fino al 26 luglio 2027, un anno in più di quanto stabilito inizialmente, per adottare la norma nella legge nazionale. Viene posticipata di un anno anche l'applicabilità della norma:

Tipo di imprese	Cambiamenti introdotti dalla Dir. Stop the clock	Data di applicabilità
Imprese EU ed Extra EU >5000 dipendenti e fatturato annuo di 1,5mld	Posticipo di 1 anno	2028 con obblighi di rendicontazione a partire dal 1° gennaio 2029
Imprese EU >3000 dipendenti e fatturato annuo di 900 mln; Imprese extra-EU fatturato annuo di 900 mln	Posticipo di 1 anno	2028 con obblighi di rendicontazione a partire dal 1° gennaio 2029
Imprese EU con almeno 1000 dipendenti e 450mln di fatturato annuo; Imprese extra-EU fatturato annuo di 450 mln Imprese UE o Extra-UE con accordi di franchising o licenze nell'Unione > 22,5 mln e fatturato annuo > 80 m	Posticipo di 1 anno	2029 con obblighi di rendicontazione a partire dal 1° gennaio 2030

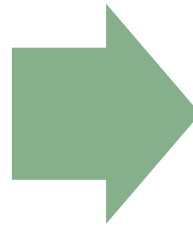
Recepita in IT dalla Legge n.118 dell'08/08/2025

Pacchetto Omnibus - Altre proposte

Semplificazione, riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato.

1. CSRD: rendere l'informativa sulla sostenibilità più accessibile ed efficiente

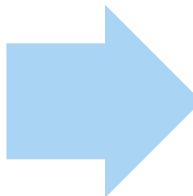
→ +250 dipendenti
50 Mln di fatturato e/o
25 Mln di patrimonio netto
→ Aziende coinvolte: oltre 50 mila
→ Scadenza 2026 (Rel. 2025)



→ +1000 dipendenti
50 Mln di fatturato e/o
25 Mln di patrimonio netto
→ Aziende coinvolte: meno di 7000
→ Scadenza 2028 (Rel. 2027)

2. EU Green Taxonomy:

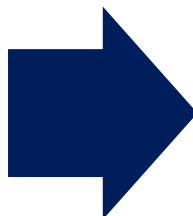
Obbligatoria per le aziende con +di 1000 dipendenti e con fatturato fino a 450 Mln



Volontaria per le aziende con +di 1000 dipendenti e con fatturato fino a 450 Mln

3. CS3D: Semplificare gli obblighi di dovuta diligenza

→ Ambito di applicazione: intera catena del valore
→ Monitoraggio fornitori: Annuale
→ Responsabilità: sanzioni per inadempienza



→ Ambito di applicazione: solo fornitori diretti
→ Monitoraggio fornitori: Ogni 5 anni
→ eliminazione condizioni di responsabilità civile dell'UE



Alcune proposte di semplificazione della Tassonomia Europea

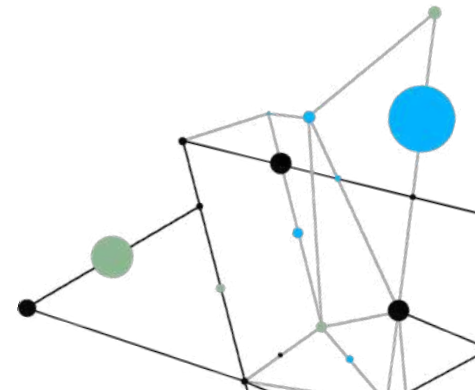
Proposte per **semplificare l'applicazione dell'EU Green Taxonomy, il sistema di classificazione delle attività economiche e degli investimenti sostenibili dell'UE:**

- ✓ **Riduzione degli oneri informativi:** le società finanziarie e non finanziarie sono esentate dalla valutazione dell'ammissibilità e dell'allineamento alla tassonomia per le attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per la loro attività;
- ✓ **Semplificazione dei modelli di rendicontazione:** i modelli sono stati semplificati, riducendo il numero di dati da riportare del 64% per le società non finanziarie e dell'89% per le società finanziarie;
- ✓ **Semplificazione dei criteri Do No Significant Harm (DNSH),** contenuti nell'**Appendice C** degli atti delegati della Tassonomia con l'eliminazione dei requisiti di tracciabilità ed uso di SVHC, come definite dall'articolo 57 del Reg. REACH, non incluse in Candidate List.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...

of 4.7.2025

amending Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards the simplification of the content and presentation of information to be disclosed concerning environmentally sustainable activities and Commission Delegated Regulations (EU) 2021/2139 and (EU) 2023/2486 as regards simplification of certain technical screening criteria for determining whether economic activities cause no significant harm to environmental objectives





1h

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Di cosa parliamo:

Dalla conformità alla sostenibilità: l'impatto delle sostanze chimiche nei prodotti e nei processi

- Sostenibilità: quadro normativo
- [EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge](#)
- Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia
- Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni



Sostenibilità

Conformità



EU Green Taxonomy

Reg. (EU) 2020/852, quadro per la classificazione di attività eco-sostenibili

«Un sistema di classificazione comune in tutta l'UE consente di fornire maggior chiarezza a imprese e investitori e incoraggiare finanziamenti dal settore privato per la transizione verso la neutralità climatica»

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/6/story/20200604STO80509/20200604STO80509_it.pdf

TASSONOMIA

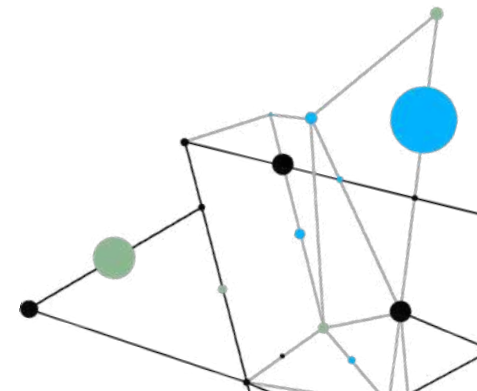
Definizione della sostenibilità considerando gli **aspetti ambientali** e sociali.

PREMIANTE

Nessun obbligo di legge ma un'opportunità.

PERCORSO

Rappresenta una guida per il percorso di sostenibilità.



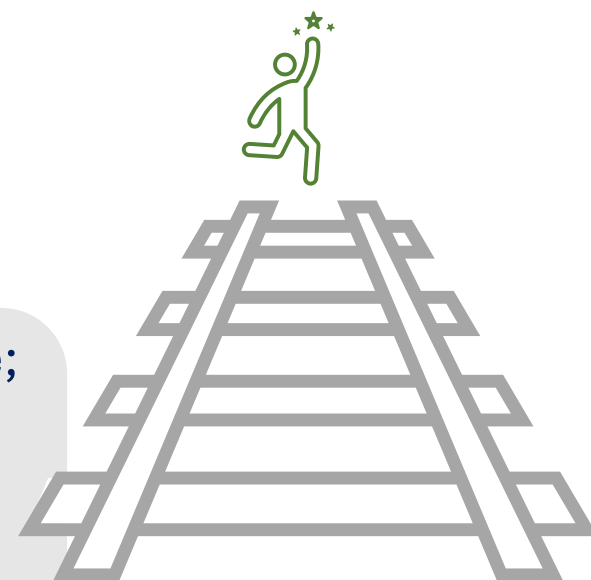
I sei obiettivi ambientali

Il Reg. (UE) 2020/852 indica anzi tutto i seguenti ***6 obiettivi ambientali*** che l'UE intende perseguire per raggiungere l'ecosostenibilità ambientale:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

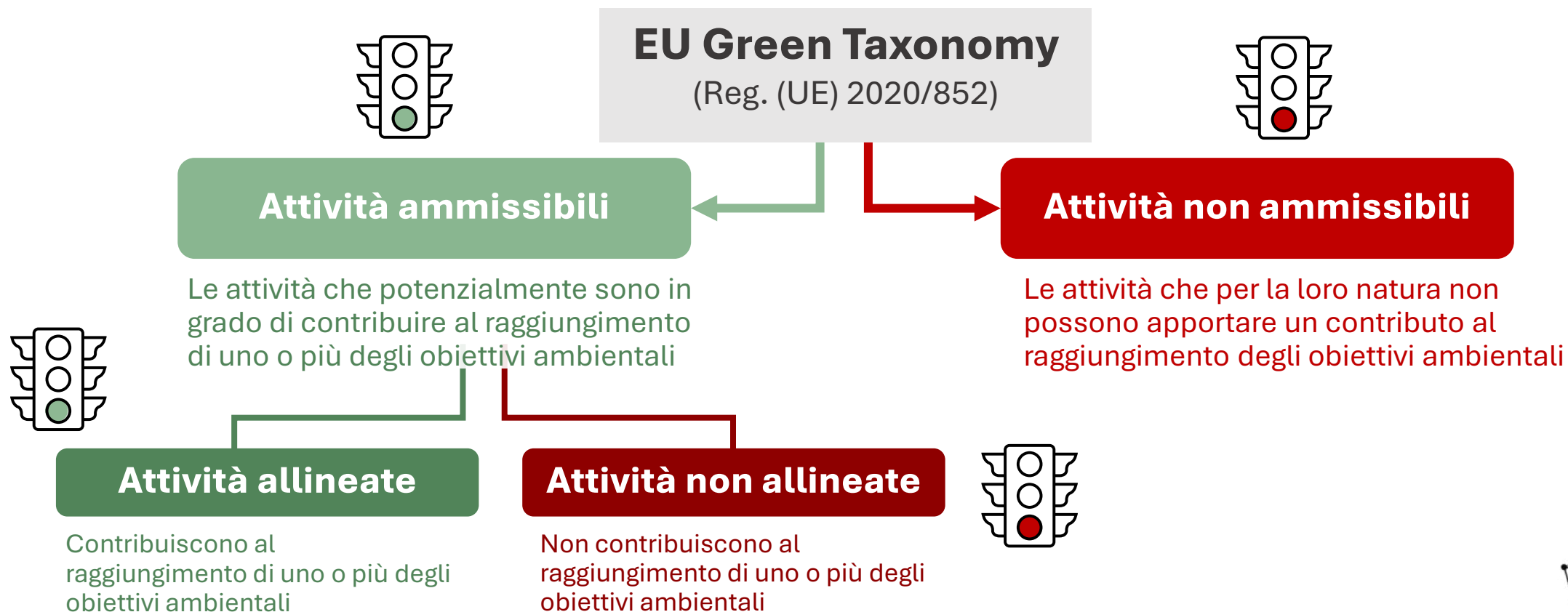
**Cambiamenti
Climatici**

Ambiente



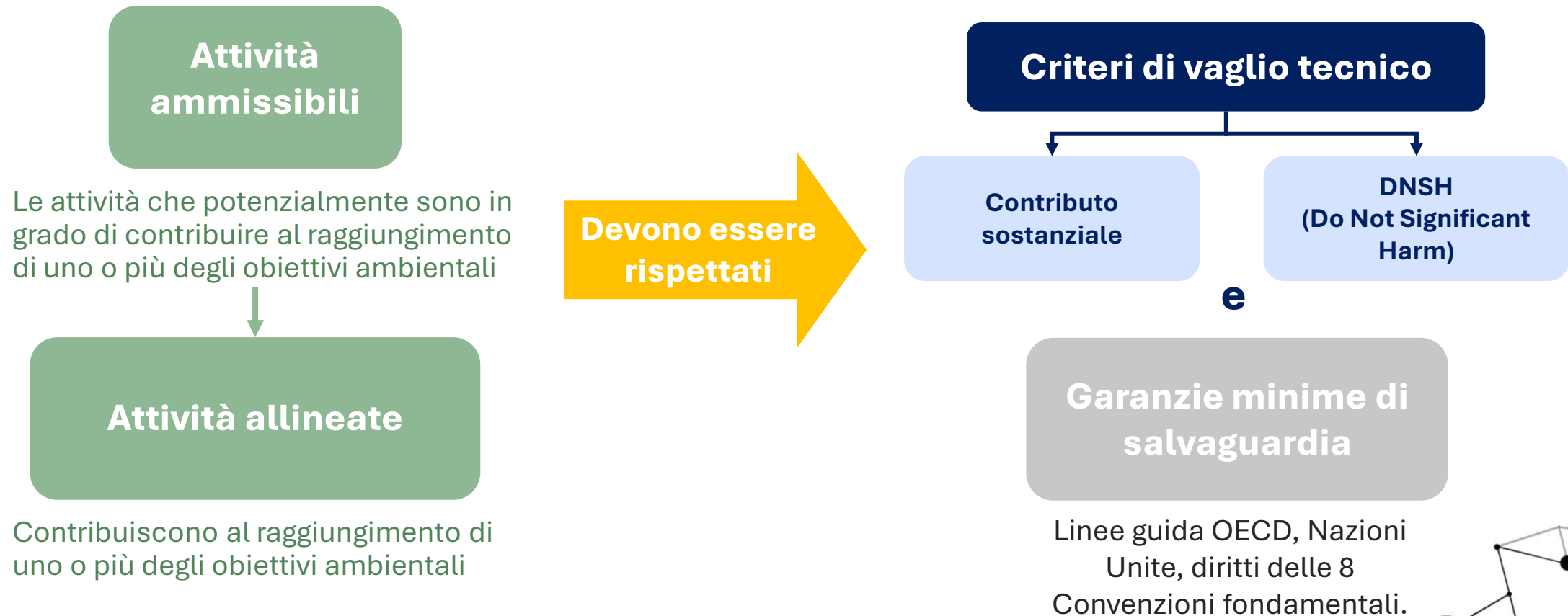
Attività ammissibili e attività allineate

Relativamente ai 6 obiettivi ambientali, la EU Green Taxonomy determina:



Attività ammissibili e attività allineate

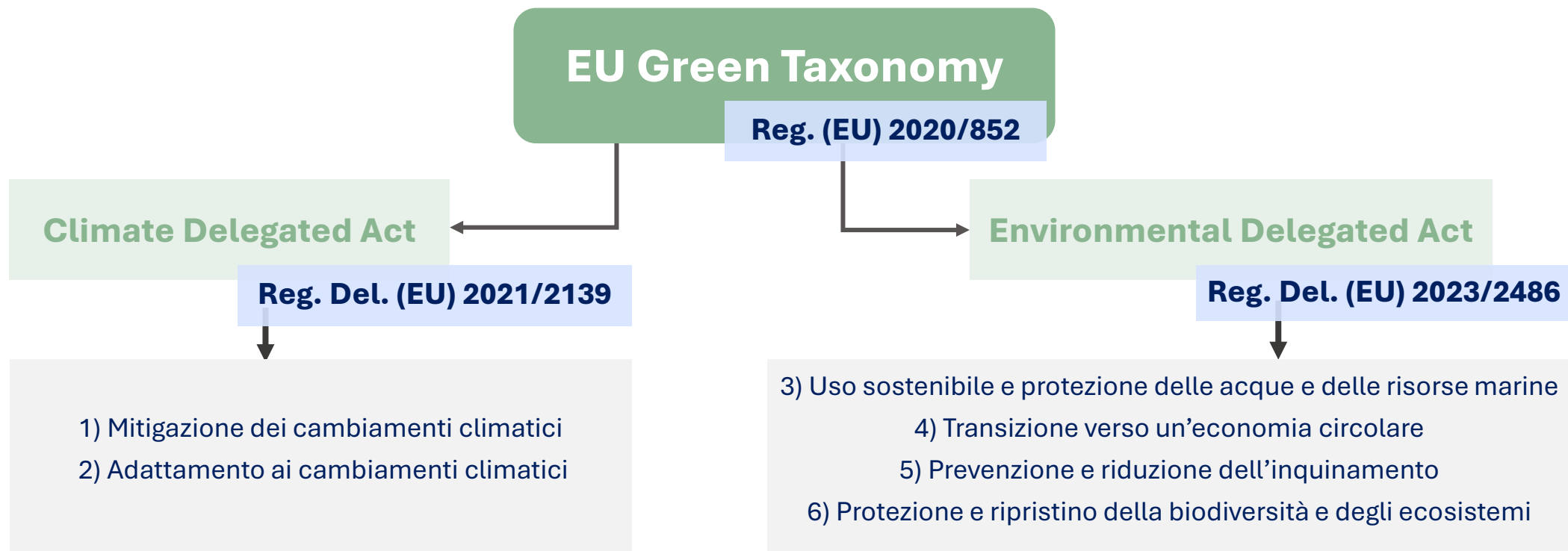
Relativamente ai 6 obiettivi ambientali, la EU Green Taxonomy determina:





Criteri di Vaglio Tecnico

Atti delegati della Tassonomia



Definizione dell'obiettivo

Regolamento delegato UE n. 2021/2139 - Climate Delegated Act

Cambiamenti Climatici

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Articolo 1

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato I del presente regolamento.



ALLEGATO I

Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Articolo 2

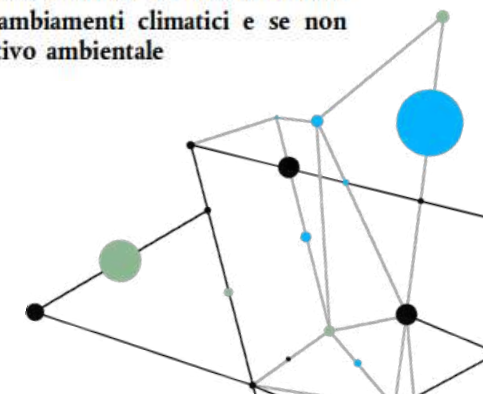
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato II del presente regolamento.



ALLEGATO II

Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Include i settori responsabili del maggiore contributo alle emissioni di CO2 nonché le attività che possono favorirne la trasformazione.



Attività ammissibile

Regolamento delegato UE n. 2021/2139 - Climate Delegated Act, Allegato I

- 3. Attività manifatturiere
- 3.1. Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili
- 3.2. Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno ..
- 3.3. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti ...
- 3.4. Fabbricazione di batterie
- 3.5. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici
- 3.6. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio
- 3.7. Produzione di cemento
- 3.8. Produzione di alluminio

3.9. Produzione di ferro e acciaio

3.10. Produzione di idrogeno

3.11. Produzione di nerofumo

3.12. Produzione di soda

3.13. Produzione di cloro

3.14. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici

3.15. Produzione di ammoniaca anidra

3.16. Produzione di acido nitrico

3.17. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

Settore manifatturiero → ≈ 21 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra in UE.

È la terza fonte di queste emissioni nell'Unione e può quindi svolgere un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le attività sono descritte tramite i codici ATECO → non facciamo solo riferimento al nostro ATECO principale!

Criteri di Vaglio Tecnico

Regolamento delegato UE n. 2021/2139 - Climate Delegated Act, Allegato I

Descrizione dell'attività

3.17. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di resine, materie plastiche ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, così come produzione di resine sintetiche non personalizzate.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.16 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Contributo sostanziale all'obiettivo 1

Non arrecare danno significativo («DNSH»)	
(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui: a) documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di polimeri ⁽¹⁵⁶⁾; b) conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica ⁽¹⁵⁷⁾. Non si verificano effetti incrociati significativi.
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Criteri di vaglio tecnico

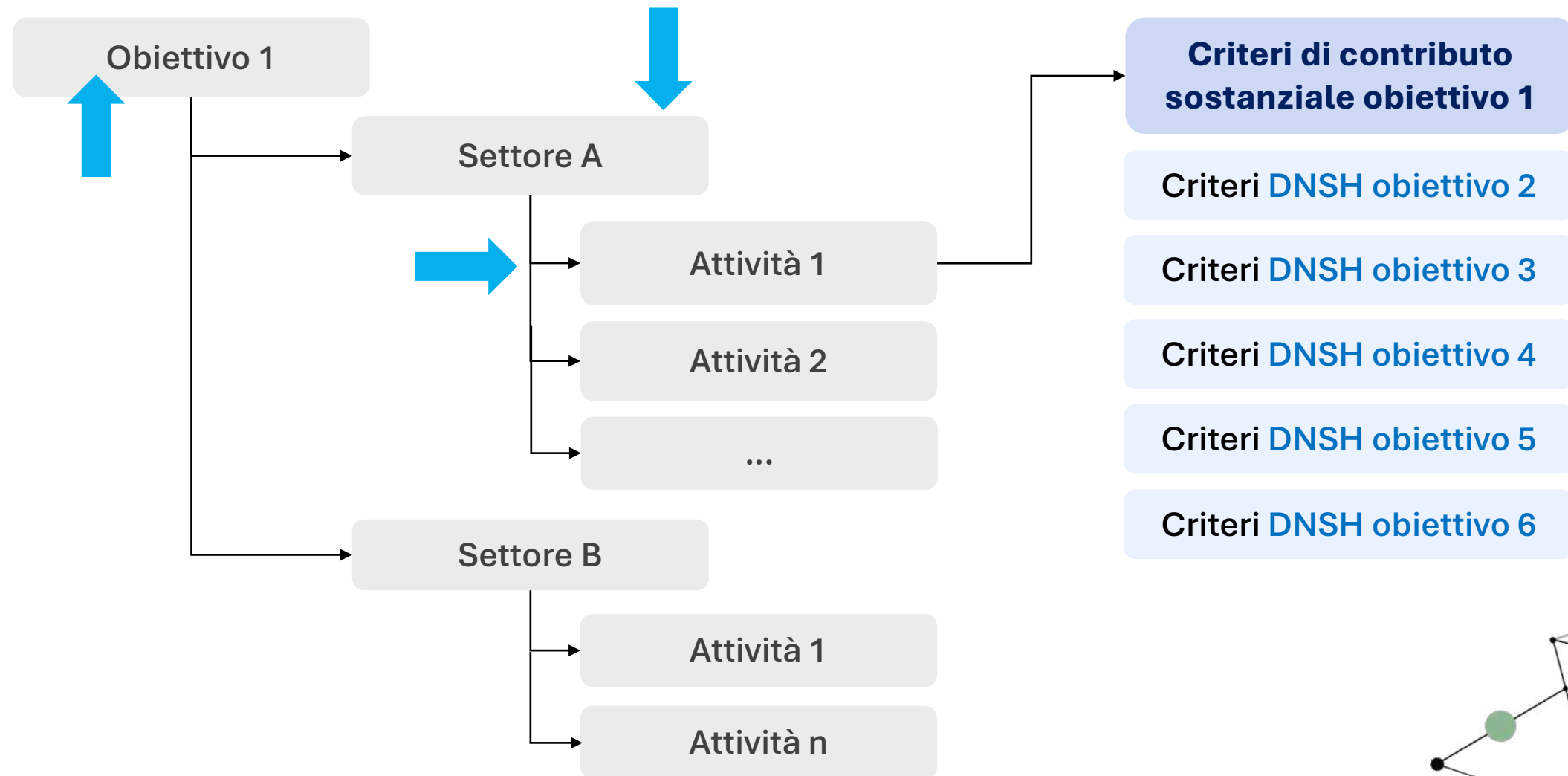
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) la plastica in forma primaria è fabbricata interamente attraverso il riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica;
- b) se il riciclaggio meccanico non è tecnicamente fattibile o economicamente conveniente, la plastica in forma primaria è fabbricata interamente attraverso il riciclaggio chimico di rifiuti di plastica e le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata, esclusi i crediti calcolati derivanti dalla produzione di combustibili, sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 ⁽¹⁵³⁾ o la norma ISO 14064-1:2018 ⁽¹⁵⁴⁾. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

La struttura degli atti delegati





1h

10 volte **SICUREZZA**

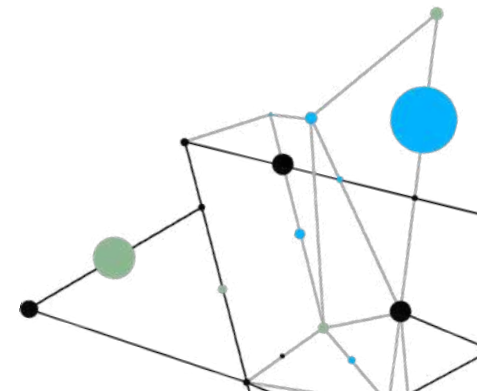
UNIS&F



Di cosa parliamo:

Tassonomia ambientale UE: dalla conformità alla responsabilità

- Sostenibilità: quadro normativo
- EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge
- **Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia**
- Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni





Il ruolo delle sostanze chimiche

Regolamento (UE) 2020/852

Articolo 10

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Articolo 11

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 12

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

Articolo 13

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

Articolo 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

Articolo 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

... Contributi sostanziali, in generale...

Si considera che un'attività economica dà un **contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare**, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se: [...]

d) **riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita**, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;





Il ruolo delle sostanze chimiche

Regolamento (UE) 2020/852

Articolo 10

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Articolo 11

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 12

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

Articolo 13

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

Articolo 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

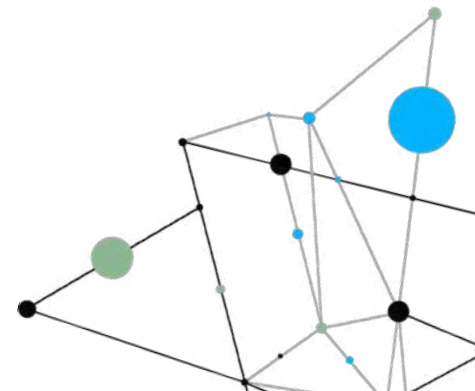
Articolo 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

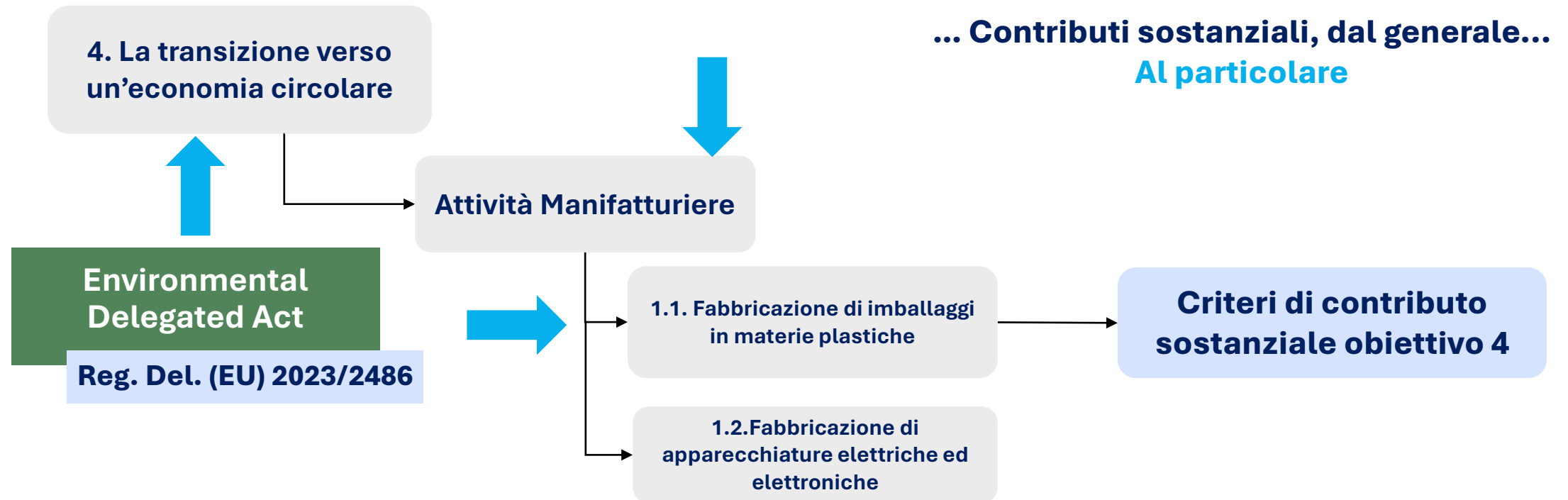
... Contributi sostanziali, in generale...

Si considera che un'attività economica dà un **contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante: [...]

c) la **prevenzione o la riduzione al minimo** di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla **produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche**;



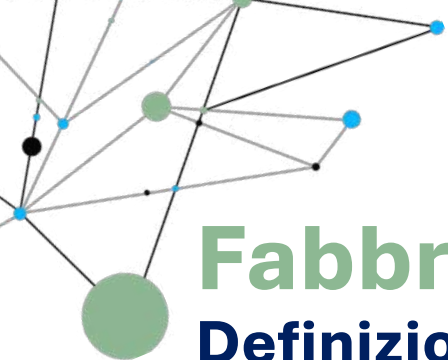
Cosa c'entrano le sostanze chimiche?



Articolo 2

Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un'economia circolare

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'**allegato II** del presente regolamento.



Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

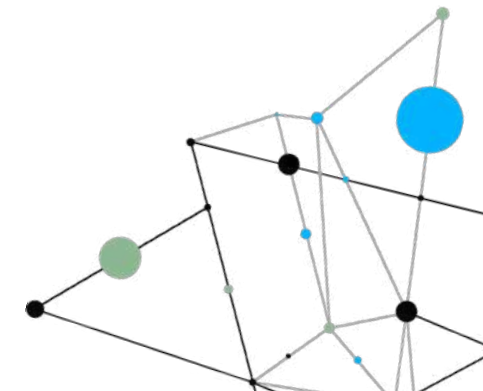
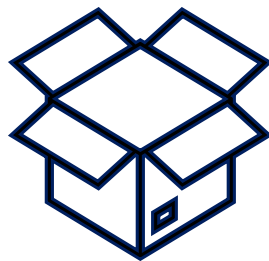
Definizione dell'attività

1.1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C22.22 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.



Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Criteri di contributo sostanziale: Obiettivo n. 4

**Contributo sostanziale
alla transizione
verso un'economica
circolare**

Uso di materiale riciclato; o
Progettazione concepita per il riutilizzo; o
Uso di materie prime da rifiuti organici

L'imballaggio è riciclabile

Nessuna aggiunta intenzionale di sostanze
pericolose

Materie plastiche compostabili utilizzate solo
in talune applicazioni

**Requisiti
Chimici**



Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Nella produzione del materiale di imballaggio, alla materia prima **non sono aggiunte** le sostanze specificate di seguito che presentano caratteristiche di pericolosità:

- Sostanze identificate come **SVHC** a norma dell'art. 57 del Reg. REACH;
- Sostanze **cancerogene, mutagene o reprotossiche** di Cat. 1 o 2 secondo il Reg. CLP
- **Interferenti endocirini** (salute umana e ambiente) di categoria 1 secondo il Reg. CLP
- Sostanze **PBT/vPvB** secondo il Reg. CLP
- Sostanze **PMT/vPvM** secondo il Reg. CLP
- Sostanze **sensibilizzanti delle vie respiratorie** di categoria 1 secondo il Reg. CLP
- Sostanze **sensibilizzanti della pelle** di categoria 1 secondo il Reg. CLP
- Sostanze pericolose per l'ambiente, **Aquatic Chronic 1, 2, 3, o 4** secondo il Reg. CLP
- Sostanze **pericolose per lo strato di ozono** secondo il Reg. CLP
- Sostanze aventi **tossicità specifica per organi bersaglio** - esposizione ripetuta o singola di categoria 1 o 2 secondo il Reg. CLP





Cosa rende i criteri più ambiziosi?

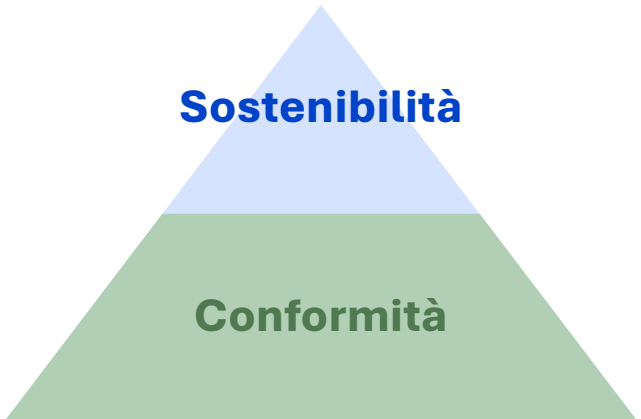
Il Nuovo Regolamento imballaggi

Art. 5 Sostanze contenute negli imballaggi

2. Entro il 31 dicembre 2026 relazione della Commissione sulla **presenza di sostanze che destano preoccupazione («SoC»)** negli imballaggi per determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.

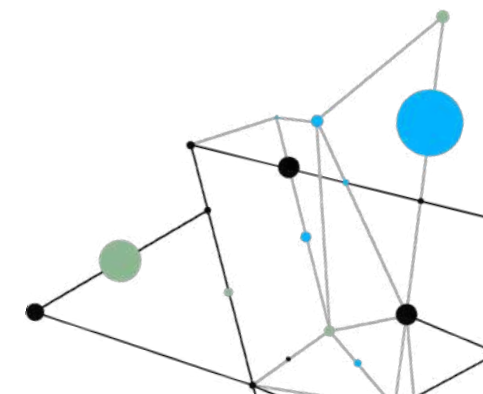
4. **Restrizioni REACH di allegato XVII** e la somma delle concentrazioni di **piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente non supera i 100mg/kg.**

5. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono **sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)** in concentrazione pari o superiore ai valori limite definiti nel Regolamento.



Sostenibilità

Conformità



Cosa rende i criteri più ambiziosi?

SVHC Nel Reg. REACH

**Art. 57, Reg. REACH,
Classificazioni
armonizzate**

**STOT-RE (art.
57(f))**

**Sensibilizzante
vie respiratorie
(art. 57(f))**

**ED ambiente /
salute (art. 57(f))**

**PBT/ vPvB (art.
57(d) ed (e))**

**Tossico per la
riproduzione (art.
57(c))**

**Mutageno
(art.57(b))**

**Cancerogeno
(art. 57(a))**

**251 SVHC-CL
Ultimo
aggiornamento
05.11.2025**

**Obbligo di
Comunicazion
e e Notifica
SCIP**

Candidate List

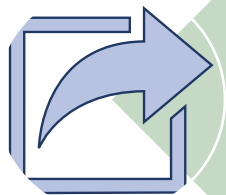
**Tutte le sostanze in Candidate List
sono SVHC, non tutte le SVHC sono
incluse in Candidate List**

SVHC-CL: Obblighi di conformità



Comunicazione di SVHC-CL > 0,1% al destinatario (Art 33);

La «conformità REACH» implica una comunicazione attiva del contenuto di SVHC-CL > 0,1% p/p nel prodotto.



Notifica SCIP

L'art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all'ECHA.



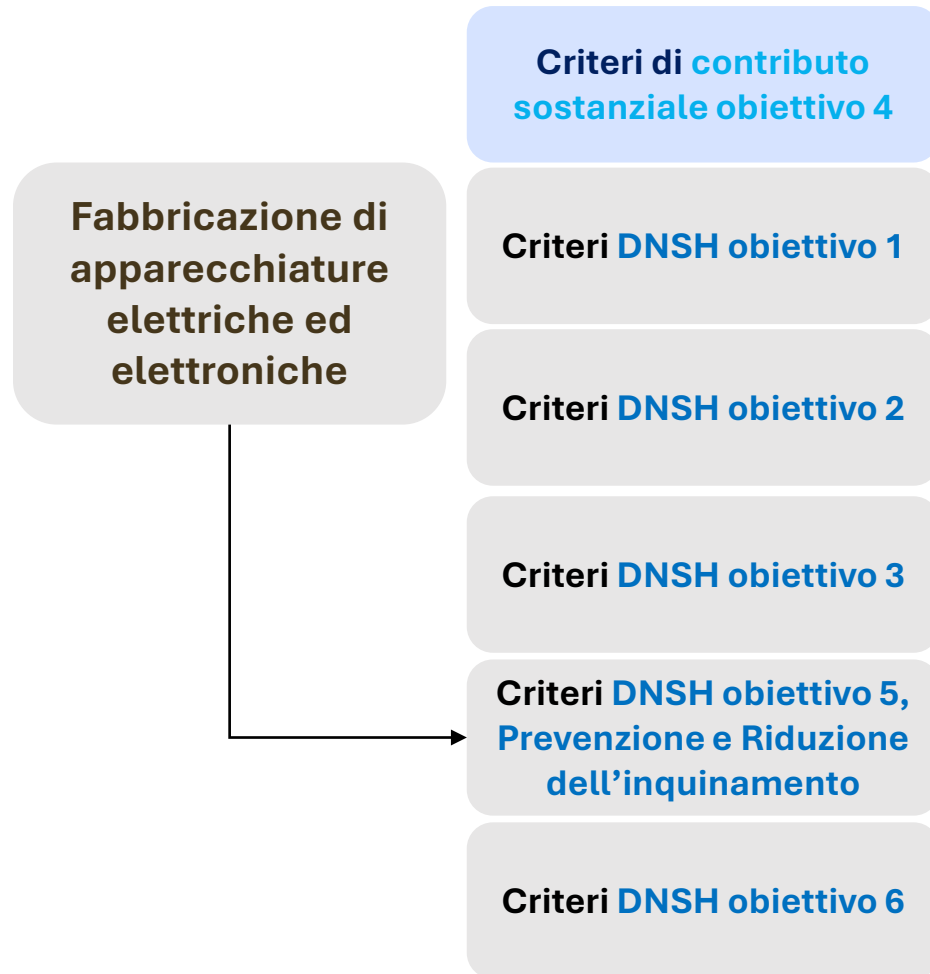
5 gennaio 2021

Sostenibilità

Conformità

Quali requisiti di Sostenibilità?

Criteri DNSH, obiettivo 5



I criteri DNSH (Do Not Significant Harm) pongono di norma obiettivi meno sfidanti dei criteri di contributo sostanziale, poiché mirano a evitare danni o risvolti negativi sugli altri 5 obiettivi ambientali.

	Requisiti Chimici
5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Per la fabbricazione di batterie portatili, le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all'immissione sul mercato delle batterie nell'Unione, comprese le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Criteri DNSH, Appendice C

L'attività non deve comportare la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di determinate sostanze:

a) Sostanze Reg. POPs

b) Hg, composti e prodotti con aggiunta di mercurio

c) Sostanze Reg. ODS

d) Sostanze Dir. RoHS II

e) Sostanze ristrette Reg. REACH - All. XVII

COGENZA NORMATIVA:
circa 230 voci (sostanze / gruppi di sostanze / miscele / processi)

f) **NO USO di SVHC di Candidate List**
a meno che non esistano alternative e uso in condizioni controllate.

250 sostanze

g) **NO USO di SVHC**
a meno che non esistano alternative e uso in condizioni controllate.

>2.000 sostanze

Oltre la cogenza normativa

Criteri DNSH, Appendice C

L'attività non deve comportare la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di determinate sostanze:

a) Sostanze Reg. POPs

b) Hg, composti e prodotti con aggiunta di mercurio

c) Sostanze Reg. ODS

d) Sostanze Dir. RoHS II

e) Sostanze ristrette Reg. REACH - All. XVII

COGENZA NORMATIVA:
circa 230 voci (sostanze / gruppi di sostanze / miscele / processi)

f) **NO USO di SVHC di Candidate List**
a meno che non esistano alternative e uso in condizioni controllate.

250 sostanze

OMNIBUS (?)

g) **NO USO di SVHC**
a meno che non esistano alternative e uso in condizioni controllate.

>2.000 sostanze

Oltre la cogenza normativa



1h

10 volte **SICUREZZA**

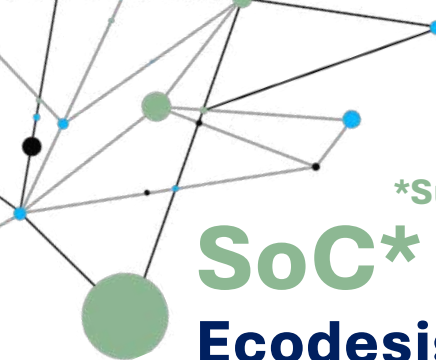
UNIS&F

Di cosa parliamo:

Tassonomia ambientale UE: dalla conformità alla responsabilità

- Sostenibilità: quadro normativo
- EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge
- Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia
- **Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità**
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni





*Substance of Concern

SoC* non solo nella Green Taxonomy

Ecodesign - Progettazione sostenibile

Reg. (EU) 2024/1781

«**Progettazione ecocompatibile**»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto.

SVHC- CL

Classificazioni armonizzate (All. VI, CLP) come:

CMR, Cat. 1 e 2

ED (salute umana e ambiente), Cat. 1 e 2

PBT /vPvB

PMT / vPvM

Resp. Sens, Cat. 1

Skin Sens, Cat. 1

Aquatic Chronic, Cat. 1,2,3,4

Ozone

STOT SE, Cat. 1 e 2

STOT RE, Cat. 1 e 2

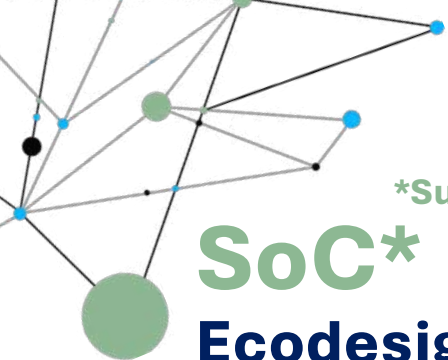
Disciplinate dal Reg. POPs - Reg. (EU) 2019/1021

incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente;

OPEN LIST, definita
negli atti delegati per
ciascuna tipologia di
prodotto



Sostanza che desta
preoccupazione



*Substance of Concern

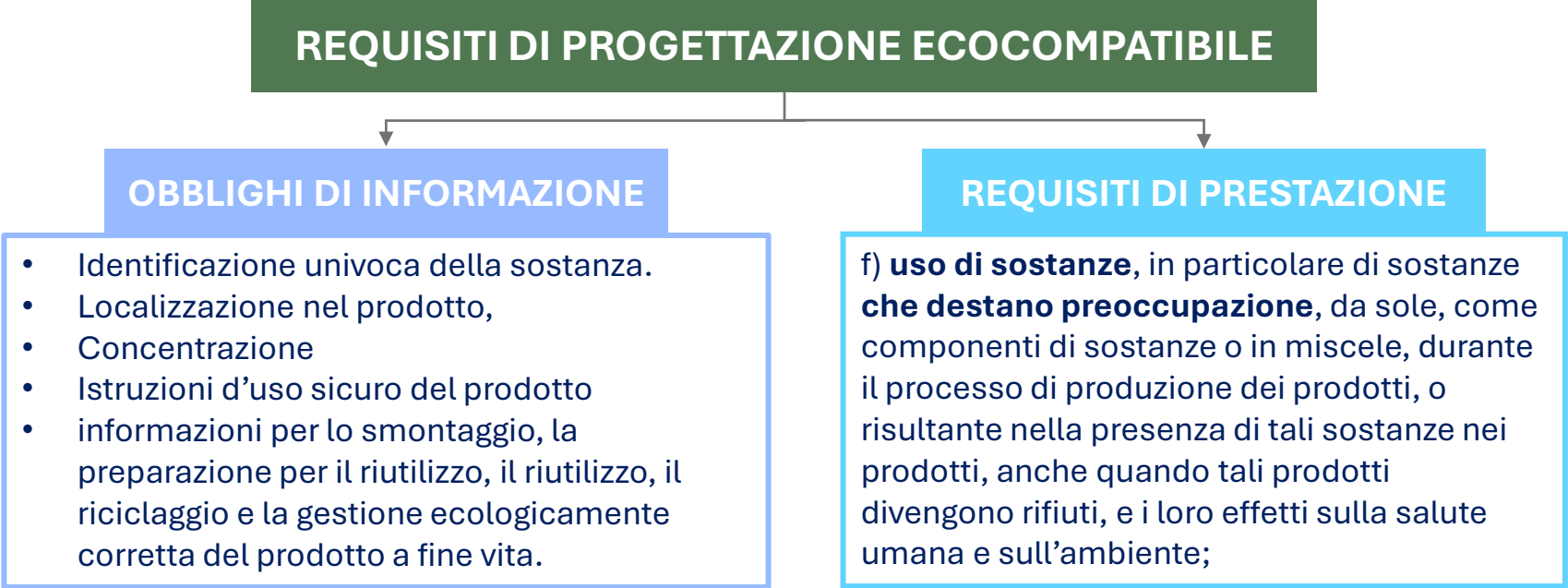
SoC* non solo nella Green Taxonomy

Ecodesign - Progettazione sostenibile

Reg. (EU) 2024/1781

«**Progettazione ecocompatibile**»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto.

REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

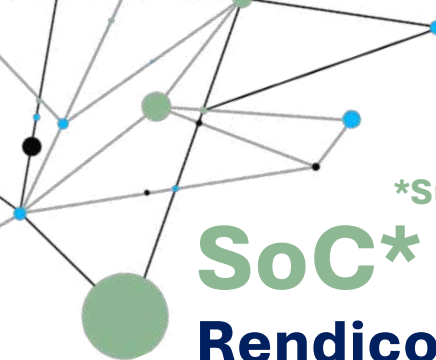


OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- Identificazione univoca della sostanza.
- Localizzazione nel prodotto,
- Concentrazione
- Istruzioni d'uso sicuro del prodotto
- informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.

REQUISITI DI PRESTAZIONE

f) **uso di sostanze**, in particolare di sostanze **che destano preoccupazione**, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti, e i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente;



*Substance of Concern

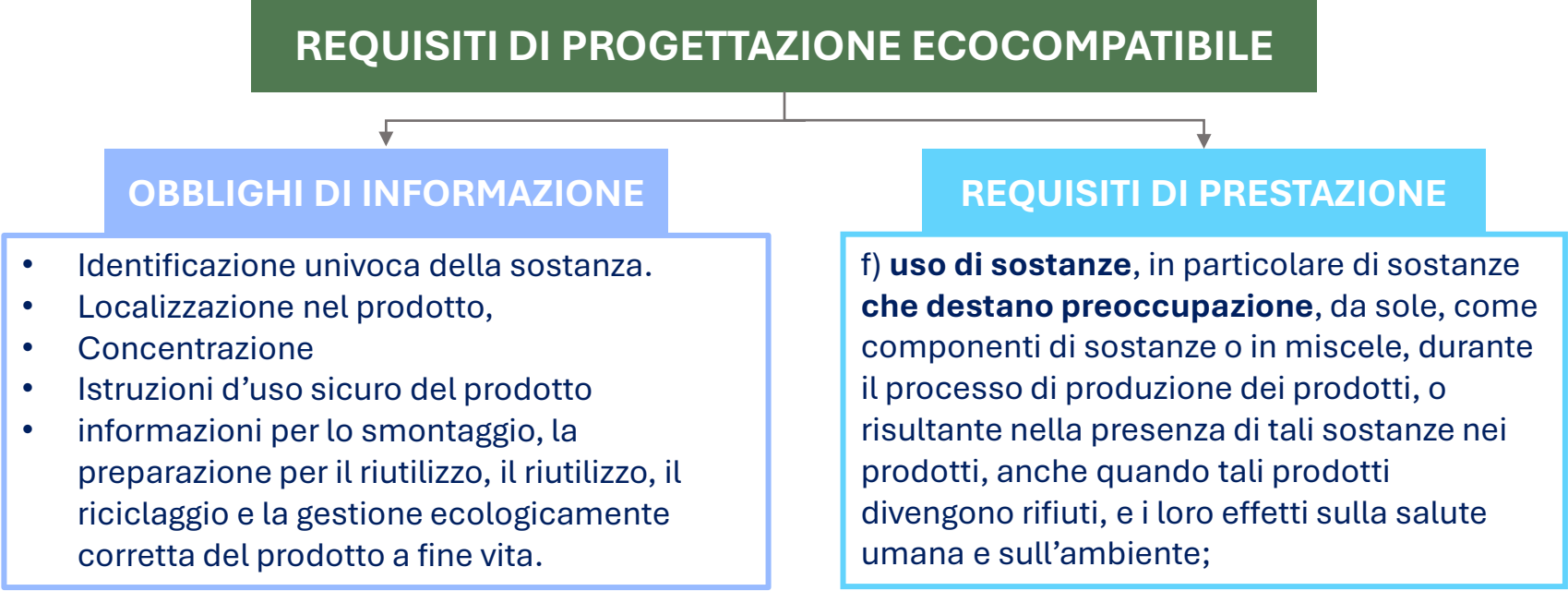
SoC* non solo nella Green Taxonomy

Rendicontare la sostenibilità

Reg. (EU) 2024/1781

«**Progettazione ecocompatibile**»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto.

REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE



OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- Identificazione univoca della sostanza.
- Localizzazione nel prodotto,
- Concentrazione
- Istruzioni d'uso sicuro del prodotto
- informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.

REQUISITI DI PRESTAZIONE

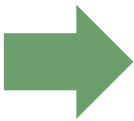
f) **uso di sostanze**, in particolare di sostanze **che destano preoccupazione**, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti, e i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

*Substance of Concern

SoC* non solo nella Green Taxonomy

Rendicontare la sostenibilità

Dir. (UE) 2022/2464 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità - CSRD



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 per quanto riguarda i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS)

Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti

32. L'impresa divulga le informazioni relative alla produzione, all'uso, alla distribuzione, alla commercializzazione e all'importazione/esportazione di sostanze preoccupanti e di sostanze estremamente preoccupanti, sia allo stato puro che in miscele o articoli.
33. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'impatto sulla salute e sull'ambiente causato dall'impresa attraverso sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti allo stato puro. Serve inoltre a illustrare i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa, tra cui l'esposizione a queste sostanze e i rischi risultanti dalle modifiche normative.
34. Nell'informativa richiesta al paragrafo 32 figurano le quantità totali di sostanze preoccupanti generate o utilizzate durante la produzione, oppure acquistate, e le quantità totali di sostanze preoccupanti che lasciano gli impianti sotto forma di emissioni, prodotti o parte di prodotti o servizi, suddivise per classi di pericolo principali delle sostanze preoccupanti.

SOSTANZE PREOCCUPANTI	SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI
SVHC include in Candidate List	SVHC include in Candidate List
Sostanze con le seguenti classificazioni armonizzate (all. VI, CLP): • Cancerogenicità, categoria 1 e 2; • mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2; • tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2; • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana; • interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente; • proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili; • proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili; • sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1; sensibilizzazione della pelle, categoria 1; • pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categorie da 1 a 4; • pericoloso per lo strado di ozono; • tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categorie 1 e 2; • tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categorie 1 e 2;	
incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui è presente, come definito nelle specifiche di progettazione ecocompatibile dell'Unione pertinenti per il prodotto in questione.	



1h

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

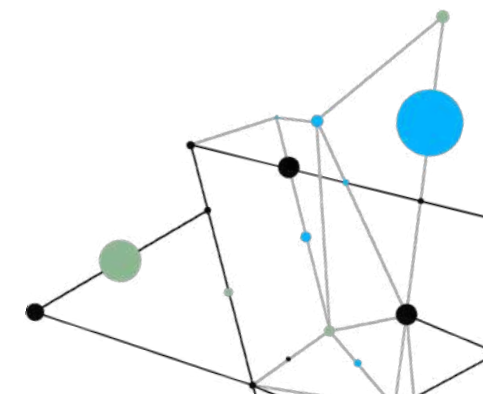
Di cosa parliamo:

Tassonomia ambientale UE: dalla conformità alla responsabilità

- Sostenibilità: quadro normativo
- EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge
- Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia
- Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni



Conformità



Comunicare la sostenibilità

Attualmente nell'UE sono utilizzati circa **230 marchi di sostenibilità**, con livelli di trasparenza molto diversi

La metà di tutti i marchi ambientali utilizzati nell'UE **non è verificata** (... a differenza del marchio Ecolabel UE!)



 **53 %**

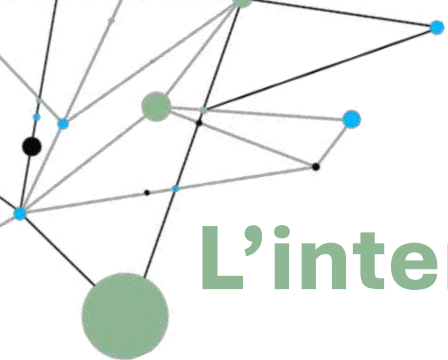
delle autodichiarazioni ambientali su prodotti e servizi riporta informazioni **vaghe, fuorvianti o infondate**.

 **40 %**

delle autodichiarazioni **non è suffragato da prove**.

► Risultato?

- **Confusione dei consumatori e mancanza di fiducia**
- **Disparità di condizioni per le imprese**
- **Costi per le imprese che operano a livello transfrontaliero**



L'intervento dell'UE

Circular Economy Action Plan 2020

La Commissione proporrà inoltre che le imprese forniscano ulteriori elementi a sostegno delle loro dichiarazioni ambientali, utilizzando i cosiddetti "metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni". La Commissione testerà l'integrazione di questi metodi nel marchio Ecolabel UE e includerà più sistematicamente la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato nei criteri per il marchio Ecolabel UE.

Direttiva «Greenwashing»

2024/825

DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2024

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

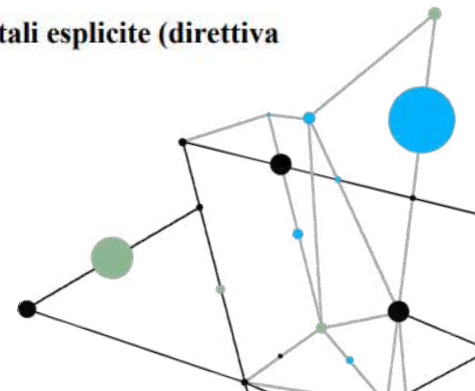
- Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate
- Diritti dei consumatori

Direttiva «Green Claims»

Prop

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)





La Direttiva Greenwashing

Le pratiche commerciali ingannevoli: le nuove voci dell'allegato I della Dir. 2005/29/CE



- Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche
- Formulare **un'asserzione ambientale generica** per la quale l'operatore economico non è in grado di **dimostrare l'eccellenza riconosciuta** delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.
- Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.
- Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.
- Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.



La Direttiva Greenwashing

Le pratiche commerciali ingannevoli: le nuove voci dell'allegato I della Dir. 2005/29/CE

- Esibire un **marchio di sostenibilità** che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche

Qualsiasi **marchio** di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, **che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa** con riferimento alle sue **caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe**, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale

Es. Certificazione EMAS (Reg. CE 1221/2009) /
Ecolabel (Reg. EC 66/2010)
oppure
Sistema di certificazione (ente terzo)



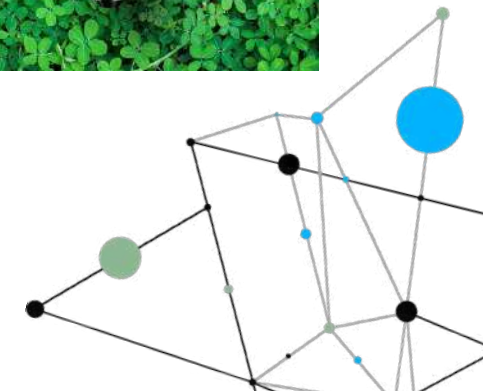
Se l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporta una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un **impatto positivo o nullo sull'ambiente** oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, tale marchio di sostenibilità dovrebbe inoltre essere considerato come **un'asserzione ambientale**



La Direttiva Greenwashing

La definizione di «Asserzione ambientale»:

Nel contesto di una comunicazione commerciale,
qualsiasi messaggio o rappresentazione
avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o nazionale,
in qualsiasi forma,
compresi **testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche**, quali **marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti,**
che asserisce o implica
che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico
ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente
oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto,
marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo





La Direttiva Greenwashing

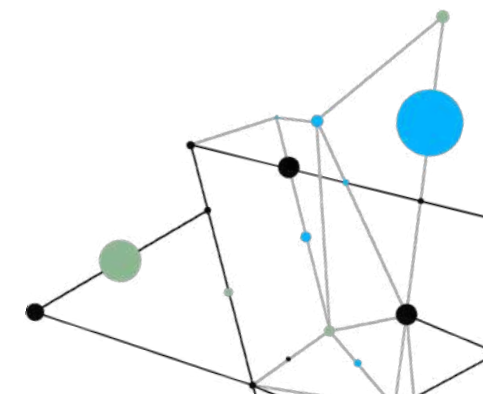
Le pratiche commerciali ingannevoli: le nuove voci dell'allegato I della Dir. 2005/29/CE

Formulare **un'asserzione ambientale generica** per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare **l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali** pertinenti all'asserzione.

Qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e **la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione**

«rispettoso dell'ambiente», «ecocompatibile» «verde»
«amico della natura»
«ecologico»
«che salvaguarda l'ambiente»
«efficiente sotto il profilo energetico»
«biodegradabile»
«a base biologica»

prestazioni ambientali conformi al Reg. (CE) n. 66/2010 (ECOLABEL), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, **ufficialmente riconosciuto negli Stati membri**, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre **disposizioni applicabili del diritto dell'Unione**



La misurazione alla base della rendicontazione

Life Cycle Assessment (LCA) o valutazione del ciclo di vita: **metodo scientifico** strutturato e standardizzato per quantificare gli **impatti ambientali** potenziali associati a **tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, processo o servizio**.

UNI EN ISO 14040:2021
UNI EN ISO 14044:2021

Approccio Olistico che
considera **TUTTE** le possibili
categorie di impatto

«Dalla culla alla tomba»





1h

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F

Di cosa parliamo:

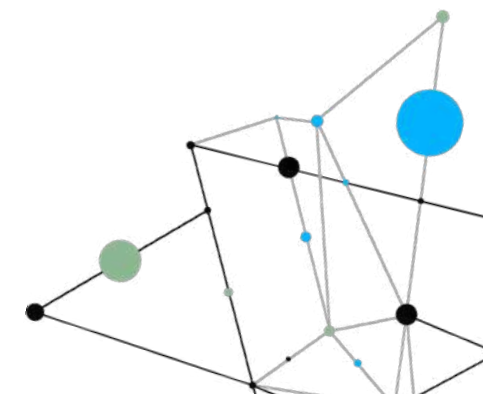
Tassonomia ambientale UE: dalla conformità alla responsabilità

- Sostenibilità: quadro normativo
- EU Green Taxonomy: come orientarsi nel testo di legge
- Il ruolo delle sostanze chimiche nella Tassonomia
- Il ruolo delle sostanze chimiche nel percorso di sostenibilità
- Comunicare la sostenibilità
- Conclusioni



Sostenibilità

Conformità



Dalla conformità alla sostenibilità

CONFORMITÀ

Requisito di legge volto :

- garantire salute e sicurezza dell'uomo e dell'ambiente
- Supportare la transizione verso lo sviluppo sostenibile (Es. Ecodesign, Reg. Imballaggi, Reg. Batterie)

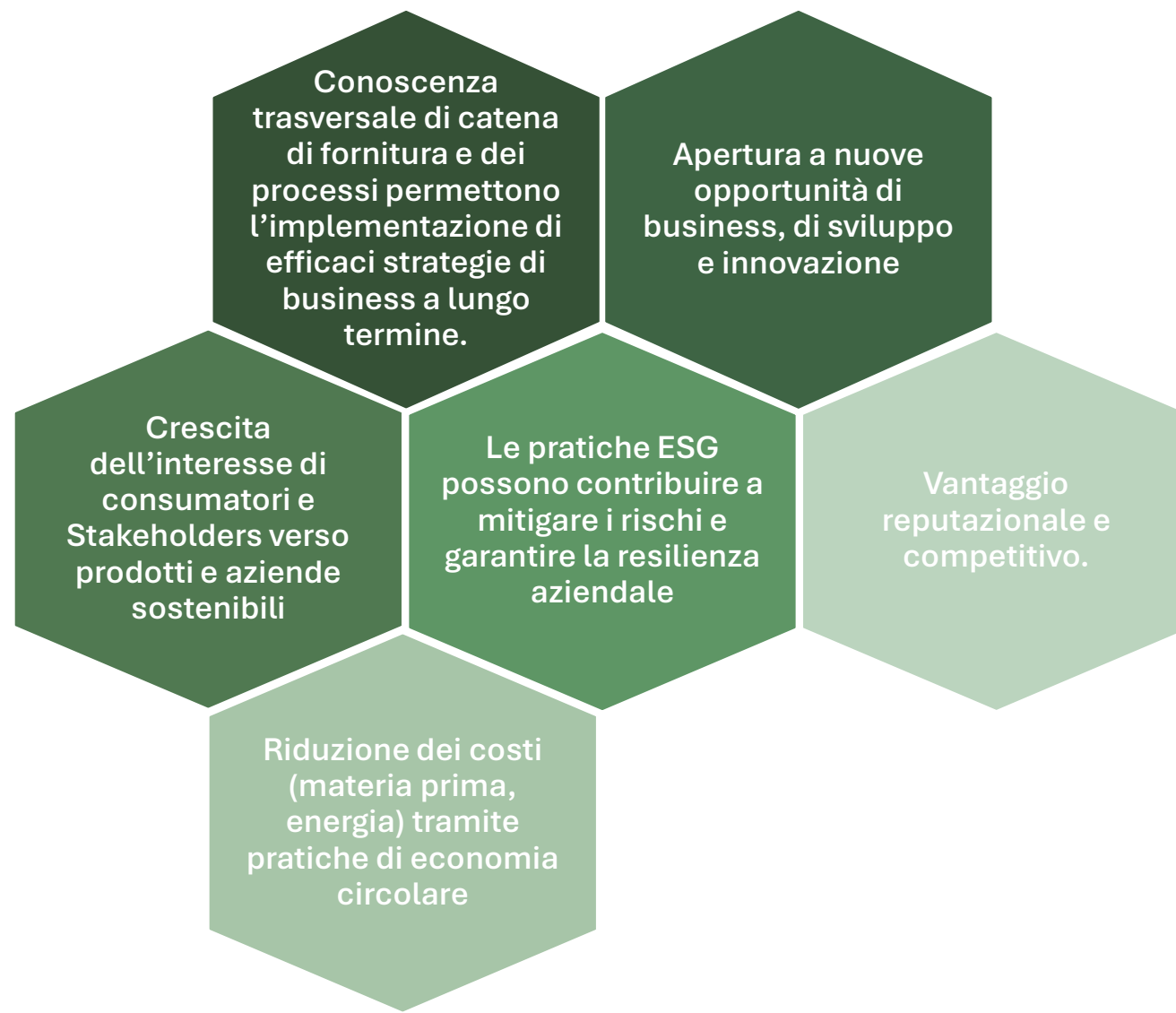
SOSTENIBILITÀ

- Definizione di cosa sia la sostenibilità (Tassonomia Verde)
- Predisposizione di fondi e finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi
- Obbligo di rendicontazione (CSRD)

COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Comunicare correttamente la sostenibilità previa misurazione (Green Washing, Green Claims e LCA)

Le opportunità del percorso di sostenibilità





UNISF

10 volte SICUREZZA

9^a edizione

Grazie!



Per informazioni:

Ufficio sicurezza | 0422 916488

sicurezza@unisef.it

